



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
“ALDO MORO”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

REVENGE PORN: UNA FATTISPECIE
CONTEMPORANEA DI VIOLENZA DI
GENERE

RELATORE:
Ch.mo Prof. Ivan Pupolizio

LAUREANDO:
Davide Rinaldi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

A Cassandra, nata di 25 novembre

Indice

- Introduzione
- 1. Il concetto di “violenza di genere”
- 2. Violenza di genere e movimenti delle donne
- 3. Revenge porn
 - 3.1 Un’analisi terminologica
 - 3.2 Una prospettiva tecnologica
 - 3.3 Conseguenze sulla vittima
- 4. Strumenti giuridici
 - 4.1 La necessità di una fattispecie incriminatrice
 - 4.2 L’art. 612-ter c.p.
- 5. Il revenge porn nella società italiana
 - 5.1 Il caso Tiziana Cantone
 - 5.2 I numeri del fenomeno
- 6. La reazione sociale al revenge porn
- Conclusioni
- Bibliografia

Introduzione

Il problema della violenza di genere è uno dei più grandi ostacoli che la società contemporanea si ritrova a dover fronteggiare. Pur non essendo storicamente una novità per i rapporti tra essere umani, esso acquisisce un notevole rilievo proprio oggi che le barriere di genere iniziano definitivamente a cadere. Proprio le conquiste femminili, iniziate nello scorso secolo e che continuano celermente a imporsi nel nostro quotidiano, minano quella tradizionale composizione strutturale per la quale il genere maschile ha da sempre prevalso su quello femminile.

Ed è proprio questo inesorabile progresso socio-culturale non solo a rendere più complesso ed evidente il problema ma anche a creare nuove forme di violenza basate sull'identità di genere. È sotto gli occhi di tutti come gli ultimi decenni abbiano visto un'improvvisa impennata dell'evoluzione tecnologica: negli ultimi 50 anni l'essere umano ha avuto il privilegio di poter utilizzare tecnologie sempre più avanzate che hanno completamente rivoluzionato il suo posto nel mondo. Dal campo del lavoro fino al modo in cui le relazioni interpersonali si costituiscono, tra le tante novità scientifiche del Novecento, è l'avvento di Internet a influenzare più prepotentemente il nostro presente.

Internet ha inaugurato l'era dei *social media*, dello *smartworking*, degli *smartphones*, della televisione e della musica in *streaming*, della perdita in molti casi della fisicità e materialità delle cose. In questa smaterializzazione sociale persino i rapporti di potere tra generi hanno subito un'importante evoluzione. Tramite il filtro del web, in grado di connettere più persone tra loro annientando i confini spazio-temporali come li abbiamo fino a ora percepiti, è stato così possibile da un lato intensificare gli strumenti di lotta e solidarietà contro il patriarcato e tutte quelle che storicamente sono state considerate le cause della disparità di genere; d'altra parte però si è reso molto più semplice porre in essere nuove forme di violenza a discapito del genere femminile grazie alla deresponsabilizzazione che l'anonimato di Internet garantisce.

Nuove modalità con cui vittimizzare con più facilità la donna sono sorte proprio grazie alla velocità e alla capillarità con cui i *social* permettono a un'informazione, a un dato, di viaggiare. Tra esse il *revenge porn*, come comunemente chiamato dai media e dai principali canali d'informazione, sembra essere tra i più feroci. Una condotta che per i suoi autori può sembrare quasi uno scherzo, un atto di goliardia, diviene infatti illimitatamente lesiva fino a neutralizzare completamente

l'identità e la sanità fisica e psicologica della vittima. Il contrasto tra la percezione della lesività dell'autore e quella della vittima è impressionante ed è sicuramente alimentato da quel modo irregolare con cui i rapporti umani vengono percepiti con la lente distorta del web.

Numerose sono le branche del diritto che studiano il *revenge porn* in cerca di una soluzione al problema. La sociologia del diritto, con la sua peculiare capacità di scrutare i rapporti tra universo giuridico e la società, diviene in questo panorama di studi essenziale. Ritengo che per poter affrontare al meglio un dilemma ci sia primariamente bisogno di addentrarsi a fondo in quelle che sono le ragioni di esso. Focalizzarsi prima sulla causa per poter poi lucidamente trovare la soluzione. La sociologia ci permette, analizzando il rapporto tra società e regole di diritto, di comprendere quanto velocemente questi nuovi "reati tecnologici" si stiano diffondendo, i motivi di base della loro offensività e soprattutto quanto la percezione della loro illegalità sia diffusa.

In questo elaborato, partendo da un breve *excursus* storico relativo alla più generale violenza di genere e approdando in modo specifico alla diffusione del *revenge porn* nella sua dimensione psicologica, terminologica, tecnologica e giuridica, proverò, grazie all'utilizzo di preziose indagini sociologiche nazionali e non, a tracciare quelle che

sono oggi le conquiste realizzate in materia ma soprattutto i nodi cruciali ancora da sciogliere. Attraverso la prospettiva dei movimenti delle donne, da sempre attivi verso qualsiasi situazione che svilisca l'essere umano in base al genere, proverò a capire quelle che sono le più grandi sfide, spesso invisibili, che la società contemporanea dovrà affrontare per poter estirpare questa insidiosa nuova forma di violenza.

In particolare, nel primo capitolo inquadrerò il reato oggetto dell'elaborato nella macroarea della violenza di genere, soffermandomi sulle prime difficoltà relative all'utilizzo di un'esatta terminologia per descrivere questo fenomeno e sul come e quando esso abbia iniziato a essere percepito come un problema in Italia. Proseguirò nel secondo capitolo, mantenendo sempre il *focus* sul problema più generico della violenza di genere, ad analizzare come storicamente siano stati i movimenti delle donne a porre, attraverso un *continuum* di rivendicazioni e conquiste giuridiche, a porre l'attenzione sugli abusi perpetrati dal patriarcato.

Il cuore della tesi è rappresentato dal terzo capitolo nel quale verrà affrontato propriamente il fenomeno del *revenge porn*. Parallelamente a ciò che è accaduto con il termine "violenza di genere", una prima analisi sul *revenge porn* si concentrerà sulle difficoltà terminologiche

che lo riguardano. Successivamente verrà affrontato il legame tra il suddetto reato e l'evoluzione tecnologica-informatica che ha caratterizzato perlopiù l'ultimo ventennio, inserendo la fattispecie in esame nella più ampia cornice della cyberviolenza. Infine saranno le conseguenze sulla vittima ad aiutarci a comprendere la concreta lesività del reato, la tipologia di danno che in concreto la parte lesa subisce.

Il quarto capitolo è quello più strettamente giuridico. Partendo da quella che era la situazione normativa al momento della diffusione del *revenge porn* individueremo le difficoltà che il legislatore ha incontrato nell'inquadrare il fatto all'interno di una fattispecie penale preesistente. Da queste difficoltà arriveremo a capire le ragioni che hanno portato alla creazione del Codice Rosso e in particolar modo all'inserimento dell'art. 612-ter all'interno del nostro Codice penale, con tutte le soluzioni ma anche le lacune che esso ha fatto emergere.

Quantificheremo la diffusione del reato in esame nel nostro paese nel quinto capitolo. Ho scelto emblematicamente il caso della giovane Tiziana Cantone, che è probabilmente quello più noto a livello mediatico, come *incipit* per poter narrare i numeri del *revenge porn* in Italia, oltre che per evidenziare similitudini e differenze all'interno della stessa fattispecie di reato incriminata dall'art. 612-ter c.p. In questa

indagine prettamente sociologica saranno di grande supporto i dati statistici raccolti non solo nel nostro Stato ma anche all'estero.

Infine con il sesto capitolo, prima di poter trarre delle conclusioni, proverò a illustrare il pensiero della dottrina in materia. Ho raccolto per esso voci collettive e individuali, maschili e femminili, maggioritarie o espressioni di singolarità minoritarie, in modo da far emergere le criticità che l'attuale modalità con cui il *revenge porn* viene affrontato in Italia solleva. Il tutto con lo scopo di riflettere sul "a che punto siamo?" nella lotta a questa pericolosa forma di violenza di genere e soprattutto sulla direzione da intraprendere per colmare eventuali mancanze che una legislazione frettolosa può aver avuto.

Capitolo primo

IL CONCETTO DI “VIOLENZA DI GENERE”

Dal punto di vista terminologico la “violenza di genere” rappresenta solo una delle tante nomenclature utilizzate per descrivere fenomeni che trovano la propria matrice comune nel fatto che ci siano uomini che maltrattano le donne, sia psicologicamente che fisicamente, fino a volte a causarne la morte. Risulta tuttavia difficile trovare un termine utile a indicare anche che spesso tale violenza è perpetrata da uomini che hanno un qualsiasi tipo di relazione, amorosa o familiare, con queste donne (Pitch, 2008). Nonostante la già menzionata difficoltà, il termine “violenza di genere” appare oggi, anche nel nostro paese, il più diffuso per parlare del predetto macrofenomeno. Esso è la traduzione dell’espressione inglese *gendered violence*, fattore che evidenzia come la letteratura scientifica e il femminismo anglo-americano abbiano avuto un peso rilevante nell’analisi del problema (Creazzo, 2008).

Un buon esempio di descrizione del fenomeno della violenza di genere viene dato da Maria Antonella Cocchiara:

«Ferite, percosse che uccidono, ma che – quando non uccidono – lasciano nelle vittime della violenza segni indelebili e più profondi di quelli esteriori. La violenza sulle donne, comunque essa si manifesti, come violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, costituisce un crimine che annichilisce, toglie la stima di sé, sottrae ogni certezza, demolisce l'autostima» (Cocchiara, 2013).

Dal punto di vista sociologico la questione della violenza di genere fino all'arrivo degli anni Duemila, in Italia, ancora non era percepita nella sua problematicità. L'insicurezza terminologica, associata alla scarsa rilevanza sociale, ha impedito per troppo tempo la possibilità di trovare azioni di contrasto realmente efficaci (Pitch, 2008).

Solo dal 2006 i mass media italiani iniziano in modo prepotente a parlare di violenza contro le donne, parallelamente a un'attenzione da parte delle istituzioni del problema. Attenzione che spesso ha assunto i tratti di una vera e propria competizione relativa a chi spettasse definirlo e risolverlo (Creazzo, 2008).

Ciò che è emerso con l'avvento del nuovo millennio è sicuramente un diffuso sentimento d'insicurezza comune a molte donne, molto

spesso legato alla paura del genere maschile. A sua volta, specularmente, questa paura è risultata presente anche nell'uomo, come espressione di diffidenza nei confronti della donna, percepita da questi come il proprio *alius*. Essendo le donne biologicamente destinatarie della continuità della specie, è quasi sempre apparsa, nella storia dell'evoluzione umana, la necessità di tenerle sotto controllo, oggi più che mai, disponendo esse in età moderna di una maggiore libertà sessuale e riproduttiva. Tutto questo ha messo in crisi quindi l'egemonia maschile storicamente conosciuta (Pitch, 2008).

Nel nostro contesto nazionale il fenomeno della violenza contro le donne è connotato da elementi originali che non possono prescindere dalla storia del movimento politico delle donne e, in particolar modo, dei Centri antiviolenza (Creazzo, 2008).

Spesso anche i precetti religiosi sono stati utilizzati per giustificare la sottomissione delle donne alla figura maschile: prima al padre e poi al marito. Ma non solo tradizioni e valori, anche le leggi nel nostro paese per molto tempo hanno considerato certe pratiche normali, rendendo invisibile la violenza di genere. Nonostante la Costituzione all'art. 29 proclamasse l'uguaglianza morale e

giuridica dei coniugi, solo nel 1956 la Corte di Cassazione ha deciso che al marito non spettasse, verso la moglie e i figli, l'*ius corrigendi*, ossia poteri educativi e correttivi che includevano anche la coazione fisica. Ancora, solo tra il 1968 e il 1969 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 559 c.p. che puniva per adulterio unicamente la moglie (Cocchiara, 2013).

In una prima fase i movimenti femminili iniziano la loro azione nei confronti della violenza maschile a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, con il delitto del Circeo. Tra il 29 e il 30 settembre 1975 Donatella Colasanti e Rosaria Lopez vennero seviziate e violentate al Circeo, vicino Latina. Le intenzioni dei loro aggressori erano quelle di ucciderle, Rosaria Lopez infatti morì, mentre Donatella Colasanti si salvò quasi per miracolo, dopo essersi finta morta. Le vittime erano due ragazze della periferia romana, mentre i loro aggressori appartenevano alla classe borghese capitolina. Angelo Izzo, Giampietro Parboni Arcuati, Gianni Guido, Gian Luca Sonnino e Andrea Ghira vennero condannati all'ergastolo, dopo un processo che a Latina nel 1976 segnò un momento storico importante per la consapevolezza pubblica del problema della violenza sessuale in Italia.

In questa prima fase la strategia politica delle donne si concentra essenzialmente sul delitto di stupro, una delle tante fattispecie con cui il moderno concetto di violenza di genere può manifestarsi, affidando allo Stato e alla legge penale l'incarico di affrontare la questione. I processi così fungono da cassa di risonanza per poter trasformare la violenza sessuale da fatto privato a pubblico. Il punto di arrivo fu, nel 1996, la legge sulla violenza sessuale, ottenuta grazie ad alleanze trasversali che videro negli aumenti di pena il proprio comune consenso.

La criticità di quest'uso politico del penale emerse però nel momento in cui capitava che le donne vittime di violenza sessuale, per i più diversi e svariati motivi, non rappresentavano il ruolo della "vittima perfetta". Emblematico fu il caso di Claudia Caputi, una giovane ragazza vittima di violenza sessuale, che, per paura di ritorsioni personali, in tribunale aveva mentito sull'identità dei suoi aggressori. La reazione della magistratura fu dura, denunciando la stessa Claudia per calunnia e simulazione di reato. Era una conseguenza che la spinta alla denuncia, promossa dai movimenti femministi, al ricorso al penale come unico strumento risolutivo non

aveva messo in conto e che ne evidenziava le debolezze (Creazzo, 2008).

«Due anni fa scrivemmo su uno striscione: Claudia non è sola. Non risolviamo i suoi problemi mobilitandoci per andare in tribunale; ma anche quello conta. Se non altro per affermare che siamo cresciute e che, forse con più modestia, senza pretendere di avere soluzioni né ergerci a paladine delle ragazze sfruttate dal giro della droga e della prostituzione, siamo disposte a riconoscere la complessità e la contraddittorietà della storia di Claudia e cioè della storia di ognuna» (Fossati, 1979).

Per quel che riguarda gli uomini la strategia penalista del movimento femminile ha ridotto questi a meri criminali, isolati e devianti rispetto al resto della società, una rappresentazione limitata che ignora il fatto che spesso questi uomini violenti verso le donne sono legati a esse da relazioni d'intimità o familiari (Creazzo, 2008).

A ogni modo prima degli anni Settanta la violenza tra partner era difficilmente riconosciuta come tale, ed è solo grazie a questa prima ondata di movimenti femministi di piazza che si inizia a disvelare che il pericolo non è solo per strada, nei confronti dell'estraneo, ma

anche dentro le mura domestiche. Tra i primi movimenti a parlare di violenza domestica ci fu nel 1976 il collettivo Femminista Appio Tuscolano. Il movimento aveva osato denunciare l'indicibile: la famiglia patriarcale come origine di violenza. In questo modo il collettivo aveva posto le basi affinché le donne potessero iniziare a percepire la violenza anche dove, fino ad allora, vedevano solo consuetudine, tradizione e sopportazione (Abbatecola, 2021).

Con una seconda fase nello sviluppo di strategie in reazione alla violenza maschile, che si sviluppa dalla metà degli anni Ottanta, iniziano a sorgere nel mondo Occidentale, e quindi anche in Italia, i primi Centri antiviolenza. A livello sociale questi rappresentano la prima risposta ufficiale al problema, in grado di coniugare l'attività di sostegno e aiuto a chi subisce violenza con una maggiore analisi politica e culturale della problematica. In questa prospettiva sono centrali le relazioni e i rapporti tra donne. Viene spostato il fulcro della questione dallo Stato e dalla legge penale al pensiero della differenza sessuale.

Il pensiero della differenza sessuale concentra le attenzioni sui desideri e sui progetti femminili piuttosto che sulla lotta all'oppressione dei criminali. Diviene importante riconoscere le

disparità che sussistono anche fra donne, elemento essenziale per la loro libertà e il loro riscatto da situazioni di violenza di genere (Creazzo, 2008).

Un altro punto di approdo nel riconoscimento della violenza di genere si ottiene in questa seconda fase con l'abolizione del matrimonio riparatore all'art. 544 c.p. – legge 5 agosto 1981, n. 442 –, il quale prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale se lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla (Cocchiara, 2013).

Alle ragazze degli anni Ottanta, tuttavia, mancava ancora un vocabolario che le aiutasse a riconoscere, denominare, e poi denunciare alcune forme molto frequenti di molestie: fischi per strada, commenti a voce alta, sguardi invadenti, che rendevano difficile quotidianamente anche solo camminare libere. Tutto ciò anzi rientrava in quelli che conosciamo come apprezzamenti, per i quali molte donne avrebbero dovuto sentirsi gratificate (Abbatecola, 2021).

Il punto a cui approdano entrambe le fasi di reazione alla violenza sulle donne, così storicamente divise, si manifesta nel nuovo millennio con la presa di coscienza che alla base della questione vi

fosse un conflitto tra uomini e donne molto più articolato. All'origine di questo conflitto riguardante confini, responsabilità, aspettative, prerogative e privilegi, sia in campo sessuale che più in generale in relazioni intime e amorose, vi è l'uso della violenza, in qualsiasi sua forma, come affermazione di una posizione di dominio dell'uomo verso la donna, a lungo data per scontata. Il primo passo, quindi, è quello del riconoscimento e di una piena assunzione di responsabilità, sia individuale che sociale, a cui l'uso di un termine onnicomprensivo di tutte le modalità di violenza contribuisce (Creazzo, 2008).

Parlando oggi di violenza di genere parliamo anche dell'incapacità maschile nell'accettare le proprie vulnerabilità e i rischi insiti in ogni relazione. Se nella società patriarcale l'uomo aveva verso la donna un rapporto di dominio, una relazione verticale, oggi non è più così. Questo può portare a comportamenti vendicativi sia verso le donne in generale – come quelli misogini e generalizzati perpetrati sul web – che verso la singola donna, spesso la “propria” donna, che ponendo fine a una relazione esercita la propria autonomia economica, sociale, affettiva e sessuale. Ovviamente non è la libertà femminile la causa della violenza di genere, cosa che a suo modo è sempre

esistita. Sono le modalità con cui questa libertà oggi si esprime che fanno emergere in modo violento le subordinazioni e le discriminazioni di genere ancora operanti, manifestando l'esistenza del conflitto (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

Sembra che le donne di oggi, grazie all'utilizzo di termini più specifici come *cat calling*, *revenge porn*, *sextortion*, femminicidio, abbiano più strumenti rispetto al passato per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Anche se probabilmente l'auspicio dei movimenti femministi degli anni Ottanta era ben diverso. Era quello di un futuro migliore in cui le violenze contro le donne sarebbero diventate casi rari (Abbatecola, 2021).

L'attuale presa di coscienza della violenza di genere ha portato nel 2011 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Convenzione di Istanbul – che è oggi uno dei principali strumenti di contrasto al problema nell'area europea. Il pregio della Convenzione è quello di aver fatto da motore a una serie di riforme normative per migliorare il livello di tutela, rafforzando la consapevolezza delle istituzioni. Ad esempio le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea hanno da lì creato agenzie

e avviato campagne dedicate, facendo ulteriormente luce sulla questione.

Un'inconveniente che l'eccessiva narrazione istituzionale contro la violenza di genere può produrre è quello di creare campagne di comunicazione e consapevolezza sociale che, anziché affiancare le azioni concrete di contrasto, finiscono col sostituirle. Soprattutto oggi, con l'utilizzo predominante dei *social network*, una campagna mediatica risulta meno costosa rispetto a un intervento di prevenzione e protezione mirato. Si preferisce estremizzare la narrazione anziché, ad esempio, potenziare i servizi sociosanitari pubblici o i Centri antiviolenza. La giornata del 25 novembre – dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne –, le simboliche installazioni delle scarpette rosse, i flash-mob possono finire col saturare le coscienze collettive senza però produrre alcun cambiamento effettivo in termini di messa al fuoco delle cause alla base della questione (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

«È certo che il contrasto della violenza contro le donne non possa essere fatto soltanto a parole, benché le parole siano importanti nella costruzione dell'ordine del discorso» (Re, Rigo e Virgilio, 2019, p. 15).

Capitolo secondo

VIOLENZA DI GENERE E MOVIMENTI DELLE DONNE

L'era che stiamo vivendo può essere definita “post-patriarcale”, e questo non perché la subordinazione della donna all'uomo eterosessuale – con cui viene identificato genericamente il patriarcato – sia sparita, ma perché molte donne non sono più disposte ad accettarne il predominio. Lo smantellamento del modello maschile tradizionale più che in maniera attiva è stato avviato dall'esterno, da soggettività ritenute spesso pericolose: le soggettività politiche delle donne, sempre meno disposte ad accettare di restare nell'ombra (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

Il ruolo dei movimenti femminili nel nostro paese è stato, nel corso del Novecento, essenziale per le rivendicazioni in tema di diritti delle donne. Dal femminismo di inizio secolo alle partigiane della Resistenza, fino al conflitto generazionale dei nostri giorni.

Nel 1945 nascono le primissime forme associazioniste femminili come Udi – Unione Donne Italiane – e Cif – Centro Italiano

Femminile – che propongono una serie di iniziative politiche in tema di emancipazione in famiglia e sul lavoro.

Gli anni Settanta segnano il periodo delle grandi conquiste. Nel 1970 viene approvata la legge sul divorzio, confermata da un referendum abrogativo del 1974; nel 1971 vengono introdotti gli asili nido statali; nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, la donna acquisisce gli strumenti del consenso e della collaborazione, e nel 1977 questa parità viene estesa anche al luogo di lavoro. Grazie a queste conquiste, parole come liberazione, autodeterminazione e soggettività femminile iniziano a diffondersi in nuovi luoghi d'aggregazione, come collettivi, librerie e cooperative di donne. È in questo contesto che la stessa Udi, contro una parte del Pci – Partito Comunista Italiano – di cui era originariamente espressione, diviene centrale nella lotta per l'ottenimento della legge per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza, in vigore dal 1978.

Gli anni Ottanta segnano invece l'insorgere, in questo cammino di conquiste politiche femminili, del problema della violenza sulle donne (Nava, 2011).

A livello internazionale da quando i movimenti delle donne hanno posto l'attenzione sulla violenza di genere questa riflessione si è fatta guida di una ricca attività normativa. Essa ha scoperto la contraddizione femminista tra postura critica nei confronti del diritto e la stessa possibilità che il diritto stesso sia lo strumento per l'avanzamento della condizione femminile. Lo sviluppo del "diritto umano delle donne" ha avuto proprio queste ultime come protagoniste. Al capillare attivismo sulla spinta del quale sono stati adottati documenti internazionali si è congiunto il riconoscimento di determinati diritti in sede giurisdizionale. A portare la giurisprudenza su posizioni diverse al riguardo sono stati proprio gruppi di avvocate, attiviste e accademiche. Si parla quindi di esempi di politicizzazione dei diritti delle donne avviati dal basso (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

Nel nostro sistema penale ancora negli anni Ottanta lo stupro era considerato solo una forma di violenza privata, prospettiva che è mutata con la legge contro la violenza sessuale del 1996, una vera e propria rivoluzione copernicana in materia. Ma il primo passo verso questo mutamento si è avuto ancor prima, con la legge 5 agosto 1981, n. 442, che ha abrogato i delitti commessi per causa d'onore,

consacranti di fatto il principio di subordinazione della donna all'uomo proprietario del corpo femminile (Schiavon, 2019).

Il delitto d'onore prevedeva che se il marito avesse ucciso la moglie scoprendola nell'atto di un' illegittima relazione carnale o in caso di stato di ira determinato dall'offesa recata al suo onore e a quello della sua famiglia, sarebbe stato punito, secondo l'abrogato art. 587 c.p., con la reclusione dai 3 ai 7 anni, anziché con quella dai 24 ai 30 anni, ex artt. 575 e 577 co. 2 c.p., prevista generalmente per l'uxoricidio (Basile, 2018).

Secondo il lavoro di Fabio Basile, la dottrina a riguardo aveva già da molto prima evidenziato come il delitto d'onore costituisse una sorta di “pena di morte a iniziativa privata”, frutto di un modo di pensare ancestrale non più in linea con la rinnovata sensibilità sociale:

«come la stessa Relazione accompagnatoria al disegno di legge che portò a detta abrogazione rivela, “si tratta di riforma da troppo tempo invocata e più che matura per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica”, sicché la sua approvazione risulta essere “un atto dovuto al cambiamento di cultura e di sensibilità etico-giuridica avvenuto nella nostra società”» (Basile, 2018, p. 466).

In Italia i movimenti politici femminili sono essenziali per comprendere la complessità del penale come risposta al problema della violenza di genere. L'attrattiva e la delusione che esso realizza, davanti alle articolate e spesso ambigue richieste dei già menzionati movimenti, non può essere ignorata.

A partire dagli anni Ottanta, e per tutti i Novanta, il ricorso al penale riceve un grande impulso grazie alle campagne dei movimenti femminili contro lo stupro, e questo avviene non solo nei discorsi pubblici degli ambienti politici di sinistra. La retorica di base attribuisce al penale il compito di chiamare in causa le singole responsabilità dei carnefici, inaugurando parallelamente l'era della vittima, cioè la presa di parola nel nome dell'offesa subita. Quello che i movimenti in realtà chiedono è un richiamo all'indignazione pubblica, più che veri e propri aumenti di pena. Il penale così si carica di una valenza simbolica legata fortemente al concetto di punizione come attrattiva di consensi fuori dagli ambienti dei movimenti stessi (Pitch, 2008).

Dopo anni di legislazione emancipazionista a favore delle donne solo nel 1996, con la legge contro la violenza sessuale, abbiamo un

primo passo verso l'*iter* di svecchiamento del patriarcato contenuto nei vecchi codici. *Iter* che tutt'oggi non ha completato il suo percorso (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

La legge 15 febbraio 1996, n. 66 rappresenta un punto di svolta incredibile, vent'anni dopo la sua presentazione in Parlamento, in tema di conquista di diritti per le donne. Il nuovo testo legislativo riconosce il delitto sessuale non più come un delitto che lede la moralità pubblica e il buon costume, ma un vero e proprio crimine contro la libertà sessuale della persona (Cadoppi, 2002). Eliminata ogni differenza tra violenza carnale, indicativa solo di forme di penetrazione carnale, e atti di libidine in generale, il concetto di violenza sessuale diviene dunque significativamente più ampio. Da quel momento la libertà sessuale inizia a essere pienamente riconosciuta nel sistema penalistico italiano arrivando quindi a un punto di approdo importante non solo giuridico ma anche culturale e sociale della sessualità femminile, considerata d'ora in poi un'esternazione della libertà personale (Schiavon, 2019).

Alla norma scritta si affiancano gli interventi giurisprudenziali e gli effetti che le rivendicazioni femminili hanno ottenuto nel processo,

diventando questi ultimi di fatto un faro nell'attività del nuovo legislatore.

La caratteristica dominante è quella della mancanza di riforme organiche. Sono diffusi interventi frammentati, iniziative legislative regionali che, accanto alla mancanza di dati giudiziari, sanitari e sociali, essenziali per la costruzione di politiche di contrasto, continuano ad alimentare un atteggiamento nazionale populista e legittimante le varie forme di limitazione della libertà personale. Le tre P della Convenzione di Istanbul – Prevenzione, Protezione, Punizione – risultano in parte applicate nel nostro paese che ancora predilige il ricorso al penale come unica soluzione (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

Il predominio del penale si trasforma da conquista a motivo di critica della nuova lotta femminile, lamentando come conseguenza la limitatezza di provvedimenti di tipo educativo e preventivo. Si è fatto infatti poco per trovare misure specifiche di tutela per chi è vittima di violenza e soprattutto per educare le nuove generazioni. Le uniche leggi che prevedono questo tipo di provvedimenti lo fanno in modo sbrigativo senza specificare quali sono le istituzioni responsabili della loro attuazione e i meccanismi atti a monitorarle.

Un esempio lo si ritrova nella legge 9 gennaio 2006, n. 7 che, sulle mutilazioni genitali femminili, contiene generiche misure di tipo informativo, formativo e preventivo, prive di alcuna concretezza relativa alla loro effettiva modalità d'attuazione. Decostruendo l'esclusivo utilizzo del penale, le donne del nuovo Millennio hanno la percezione che la violenza di genere venga ancora percepita come un fenomeno eccezionale, negando così le importanti responsabilità sociali che la riguardano (Biglia, Cagliero, 2016).

La spinta che i movimenti femminili hanno realizzato dagli anni Novanta in poi si è caratterizzata anche per la diffusione di nuovi spazi associativi e aggregativi per le donne: Università, Cooperative, biblioteche di genere, Centri di Documentazione. Ma in particolar modo è con i Centri antiviolenza che oggi si è sviluppato l'aspetto più militante di questi gruppi di donne, grazie anche al sostegno ricevuto dalle istituzioni, Prefetture, Questure e soprattutto dal Dipartimento Pari Opportunità. Quest'ultimo ha dedicato ad esempio un numero telefonico apposito alle vittime di violenza e *stalking* con il quale ricevere aiuto e supporto.

Il femminismo odierno risulta così più capillare e reticolare, come conseguenza di una maggiore consapevolezza che le donne

dispongono della propria identità, valore e degli strumenti adeguati a farli valere (Nava, 2011).

Negli ultimi anni l'eredità dei movimenti femminili storici degli anni Settanta sembra a volte essere ignorata dalle giovani donne che, con una certa diffidenza, faticano a considerarsi "femministe", termine che in alcuni ambienti ha assunto un'accezione negativa. Queste stesse donne hanno però dimostrato, con mobilitazioni numerose, proprio a partire dal Duemila, la propria posizione verso tematiche importanti quali proprio la violenza di genere, non facendo mancare azioni collettive a riguardo (Montalbano, 2015). Il 24 novembre 2007 un'importante sollevazione femminista ha riversato per le strade di Roma in corteo circa duecentomila donne contro l'impressionante problematicità che la violenza di genere e il femminicidio avevano raggiunto (Bonomi Romagnoli, 2014).

Questo nuovo femminismo sembra sicuramente cogliere in massa le urgenze più gravi per il paese. Al successo della piazza segue però la stesura di un documento, da parte delle Sommosse – una *mailing list* nata da un gruppo di attiviste presso la Casa internazionale delle donne di Roma, che ha organizzato in breve tempo la predetta manifestazione –, che rischia di allontanarsi dall'apertura mostrata

in corteo dalla società civile. Il documento, intitolato “Fuori dal lavoro, fuori dalla famiglia, reddito per l’autodeterminazione”, viene discusso a Roma tra il 23 e il 24 febbraio 2008 da un sommovimento chiamato Flat – Femministe e Lesbiche ai Tavoli –. Nel testo convergono non solo le posizioni delle giovanissime donne degli anni Duemila, ma anche di vecchie prospettive del femminismo storico legate all’emancipazionismo del precedente secolo, che secondo il pensiero di alcuni (Bonomi Romagnoli, 2014) realizzerebbero una proposta realmente concreta e non una mera teorizzazione. Per altri invece (Montalbano, 2015) il documento delle Flat manca proprio della concretezza pretesa dalle intenzioni iniziali. Linguisticamente complessa, la dichiarazione finisce con l’essere indirizzata solo al movimento femminista in senso stretto, perdendo le caratteristiche di apertura e trasformazione verso la società civile che invece la manifestazione del 24 novembre aveva prospettato. Essenzialmente nel documento viene proposta l’uscita della donna dalla famiglia e dal lavoro poiché ritenuti gli ambienti prediletti ostacolanti la propria autodeterminazione. La famiglia poiché luogo in cui si radica la violenza di genere, tutelata dai pubblici poteri e dal Vaticano. Il lavoro perché, con la sua tipica

divisione sessuale, non rappresenta più uno strumento d'emancipazione femminile come negli anni Settanta, ma comporta per le donne salari più bassi, ruoli professionali e di prestigio inferiori, congiuntamente con gli obblighi, imposti dai ruoli sociali, a farsi carico della cura della casa. La soluzione proposta nel documento delle Sommosse è quella di istituire un reddito incondizionato e individuale da garantire a tutte e tutti, partendo dalla nascita.

La debolezza del testo risiede, oltre che nella sua concreta impraticabilità, nell'assenza di referenti e destinatari precisi. Della parentesi delle Sommosse, nonostante il risultato estremista e drastico, resta di notevole l'essere riuscite a mobilitare centinaia di migliaia di donne che, davanti all'emergenza del problema della violenza, hanno risposto prontamente (Montalbano, 2015).

C'è chi sostiene che il tema della violenza contro le donne non ha sostituito ma si è semplicemente unito a quello delle rivendicazioni tradizionali delle prime battaglie femminili, come quella per l'aborto legale. Tra il 2015 e il 2016 la marea di donne nelle manifestazioni in piazza cresce esponenzialmente in date particolari come quelle dell'8 marzo e del 25 novembre.

L'ondata femminile contemporanea risulta senza dubbio complessa, a causa della pluralità di temi al centro del dibattito: precarietà lavorativa, oppressione del patriarcato, del razzismo e del capitalismo, tematiche ambientali, intersezionalità delle lotte. Un buon esempio di quanto detto è il “Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza dal basso”, presentato dal movimento di donne Non Una Di Meno nel 2017. L'esperimento politico prodotto non chiede tanto di abbassare la soglia di tolleranza dell'intervento punitivo, ma quanto di porre fine alla competizione sociale, grazie a misure di *welfare*, di redistribuzione della ricchezza e di accessibilità ai diritti in modo universale. Questa proposta di riflessione abbraccia il sistema educativo, lavorativo, sanitario, dell'informazione e della cultura. Un'altra peculiarità del Piano è quella della sua spiccata inclusività: verso il maschile non conforme o le identità *trans-gender*, ad esempio. Il punto d'opposizione verso cui il movimento si dirige è sempre quello del patriarcato, ma lo fa oggi con una nuova consapevolezza intersezionale, in contrapposizione con la natura autoreferenziale della precedente proposta delle Sommosse.

L'intersezionalità, tuttavia, più che produrre un unico soggetto militante pieno di molteplici differenze è in realtà un semplice predicamento della trasversalità delle lotte: contro la violenza maschile, il capitalismo predatorio e il razzismo (Re, Rigo e Virgilio, 2019).

Con il Piano nazionale contro la violenza di genere del 2017-2020 per la prima volta ci si è allontanati da uno sguardo essenzialmente emergenziale del fenomeno, segnando la via da seguire per il futuro. Tuttavia, nonostante il coinvolgimento ancora una volta essenziale dei gruppi femministi e dei centri e rifugi per donne, le risorse finanziarie dedicate alla sua attuazione e ai centri d'accoglienza sono state limitate. In Italia resta ancora una prerogativa di gruppi femminili quella della gestione nell'assistenza alle donne vittime di violenza, con uno scarso sostegno concreto da parte dello Stato. Se questo ha sicuramente manifestato un importante esempio di *empowerment* femminista, la concreta mancanza di finanziamenti pubblici rende i servizi offerti non continuativi nel tempo e soprattutto non distribuiti equamente sul territorio nazionale.

Un approccio comparatistico è una soluzione proposta per cercare, partendo dalle differenze storiche e strutturali dei movimenti

femministi globali, i motivi di disomogeneità nell’approccio al problema della violenza di genere in Italia. La presenza di attori anti-genere, oppositori dunque di politiche di eguaglianza di genere, nel nostro Paese ha raggiunto indici di politicizzazione elevati. La nomina nel 2022 di Eugenia Roccella, apertamente contraria alle politiche di *gender regime*, al rinominato “Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità” può essere uno spunto di riflessione sulla predetta connessione tra politica e funzionamento di misure antiviolenza (Ciccia e Lombardo, 2024).

Capitolo terzo

REVENGE PORN

3.1 UN'ANALISI TERMINOLOGICA

Il *revenge porn* come neologismo è diventato da meno di un decennio molto diffuso in Italia. La sua primissima definizione deriva dal mondo anglosassone, contenuta dal 2007 nell'*Urban Dictionary*, un dizionario *online* dedicato a neologismi e *slang* di lingua inglese, e sarebbe: *homemade porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means of humiliating the ex or just for own amusement*. Dalla definizione emerge che l'autore del fatto è esclusivamente l'ex partner che, con finalità vendicative, pubblica immagini intime o dal contenuto sessuale, che erano destinate a rimanere private, della persona che ha messo fine alla relazione. Si tratta di una forma di pornografia amatoriale che esclude ogni forma di contenuto commerciale o professionale. La definizione sottintende il carattere consensuale del materiale, i casi infatti in cui il consenso alla registrazione manca apparterebbero alla più variegata sfera del

voyeurismo. Il mezzo con cui l'azione si compie è quello della diffusione in Internet. Importante è notare come venga sottolineato che solitamente a pubblicare le immagini sarebbe l'uomo, questa precisazione, nonostante derivi da una definizione datata, ha trovato conferma in successivi studi statistici sul fenomeno (Caletti, 2018).

Secondo una ricerca del *Cyber Civil Rights Initiative* solo in America il 90% delle vittime di *revenge porn*, su un campione di 1061 intervistate, sarebbero donne (Citron e Franks, 2014). Nel Regno Unito, secondo il *Revenge Porn Helpline*, il 75% delle denunce nel primo anno di vigenza della legge inglese che penalizza tale diffusione provengono da donne (McGlynn e Rackley, 2017).

Il termine *revenge porn* tuttavia viene spesso utilizzato, anche nel nostro paese, per far riferimento a casi ben più ampi rispetto alla predetta definizione in senso stretto. Nel linguaggio corrente infatti il neologismo è andato a indicare forme diverse di diffusione di pornografia non consensuale in relazione a episodi sprovvisti degli elementi caratterizzanti la sua definizione *stricto sensu*. Questo è accaduto sia nelle ipotesi più vicine alla enunciazione base, quando ad esempio è un amico della coppia a distribuire per scherzo o gioco i contenuti, sia in ipotesi che nulla hanno a che vedere col *revenge*

porn in senso stretto. Per esempio nel 2014 si è parlato di *revenge porn* davanti all'hackeraggio di numerosi account *iCloud* di alcune celebrità inglesi e americane, con la conseguente diffusione di loro immagini private e sessualmente esplicite. Restando nell'ambiente delle relazioni sentimentali si è classificato con tale fattispecie il caso in cui la divulgazione non sia stata dettata da ragioni di vendetta ma, sempre dopo la rottura, con finalità estorsive. Di *revenge* si è parlato anche in riferimento a condotte atte a tenere sotto controllo il partner, ancor prima della fine effettiva della relazione, che abbia manifestato l'intenzione di voler interrompere il rapporto. Non è nemmeno così raro leggere, soprattutto nelle cronache, tale definizione accanto a casi in cui dei ragazzi abbiano fatto girare in rete, tra gli amici, immagini intime della propria ragazza, col solo scopo di acquisire notorietà o per vanteria. Caso ancora più lontano è quello del caricamento *online* di materiale intimo non consensuale per trarre un vantaggio economico basato sul numero di visualizzazioni o su un compenso diretto erogato dal sito sul quale viene caricato: anche qui si è parlato di *revenge porn* (Caletti, 2018).

La predetta contrapposizione tra il *revenge porn* in senso stretto e la moltitudine eterogenea di casi che, anche in sede parlamentare, si è

definita tale ha posto in luce una certa approssimazione terminologica. La scienza penalistica angloamericana, tra cui gli stessi Citron, Franks, McGlynn e Rackley, ha così criticato questo impiego onnicomprensivo della “pornografia vendicativa”. Secondo questi il termine *revenge* rinvia a una sorta di forma retributiva, rispetto a un male ingiusto subito dall’agente in precedenza, che quasi giustifica il suo comportamento. In secondo luogo il richiamo alla pornografia alimenterebbe il *victim blaming*, ossia la tendenza a biasimare la vittima per la sua condotta: l’idea che la donna si sia prestata consensualmente alla creazione di materiale sessualmente esplicito mette in conto il rischio per essa di vederlo diffuso. Questi disguidi terminologici hanno avuto importanti conseguenze nell’inquadramento normativo della condotta. Le giurisdizioni che hanno ritagliato la fattispecie incriminatrice sul *revenge porn* in senso stretto non sono riuscite infatti a prestare la giusta tutela a vittime in casi dotati della stessa carica offensiva (Caletti, 2019a).

Da queste premesse la dottrina angloamericana (Citron e Franks 2014) ha così elaborato numerose proposte terminologiche alternative, tra le quali la più convincente è quella di *non-consensual pornography*. Il termine ha infatti il pregio di accentuare la vera

caratteristica distintiva del fenomeno: l'assenza di consenso alla divulgazione da parte di chi è raffigurato nel materiale. Così verrebbe accantonata ogni relazione alle intenzioni che hanno spinto il soggetto agente a tale condotta. Nemmeno il mantenimento del riferimento alla pornografia causerebbe più in questo modo problemi poiché, venendo accostato alla non consensualità, mette subito in chiaro che la vittima non voleva creare un contenuto "pornografico", ma una semplice immagine intima di cui fruire privatamente (Caletti, 2019a).

La pornografia non consensuale rientrerebbe nella cornice degli *hate crimes* sottolineando una continuità a livello criminologico con il reato di *cyberstalking*. Uno studio americano di Citron ha dimostrato infatti che molte vittime di *revenge porn* sono state per anni perseguitate da sconosciuti che, con insulti e discorsi d'odio, hanno perpetrato la ridiffusione delle immagini intime della vittima, frustrando così ogni tentativo di rimozione di tali contenuti (Citron, 2014).

Il *revenge porn* può essere definito anche "Cyber Stupro". Il fatto che il fenomeno riesca a invadere così intimamente il soggetto che ne è vittima è paragonabile infatti a condotte severamente

svalutative della sfera personale proprio come quella della violenza sessuale (Gattamelata, 2022).

La problematicità terminologica è sintomatica della complessità della fattispecie che, a prescindere da ogni dibattito linguistico, è un'evidente forma di *cyberviolence* che a sua volta va inquadrata nel quadro della violenza di genere. Per sostenere tale prospettiva sociologica si può far riferimento alle, seppur scarse, indagini globali in materia. Gli stessi risultati della già citata indagine svolta dal *Cyber Civil Rights Initiative* sono stati ottenuti in Europa dall'*European Institute for Gender Equality* nel 2017: il 90% delle parti offese da *revenge porn* sono donne. L'approccio di genere non solo è essenziale per comprendere meglio il fenomeno ma serve anche a costruire le basi per gli strumenti normativi di prevenzione e supporto alle parti offese (Stringhi, 2021).

3.2 UNA PROSPETTIVA TECNOLOGICA

Internet è il luogo in cui le immagini intime delle vittime di *revenge porn* hanno la libertà di diffondersi rapidamente e capillarmente. Un punto di svolta decisivo, che ha aggravato l'aggressività del reato e

la sua diffusione, si è avuto con l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, in particolare degli smartphones. Essi hanno reso facile la realizzazione di video e foto, permettendo così a chiunque di realizzare immagini dal contenuto sessuale. La costante connessione di questi strumenti tramite il web consente poi la velocissima condivisione dei predetti materiali, anche tra i giovanissimi. La problematicità informatica rende ulteriormente difficile l'intervento legislativo nella criminalizzazione delle condotte lesive. Sul piano tecnologico infatti sono tantissimi e diversi tra loro gli approcci tentati per ridurre questa lesività, cosa che mette ancora più in risalto le limitazioni del neologismo *revenge porn*, utilizzato ormai per comprendere una casistica di modalità di diffusione digitale di contenuti davvero troppo ampia (Caletti, 2019a).

Un'altra innovazione che ha esasperato le conseguenze delle condotte criminali legate alla pornografia non consensuale è sicuramente l'avvento dei *social networks*, utilizzati sempre più in modo totalmente deresponsabilizzato (Caletti, 2018). Internet così diviene la sede d'elezione preferita per la diffusione degli *hate crimes* in generale – cioè i crimini condotti nei confronti di qualcuno

per la sua sola appartenenza a un determinato gruppo sociale, tra cui rientrano anche quelli di violenza di genere – (Citron, 2014).

Quella dei *social networks* è conosciuta come la seconda era di Internet, che ha consacrato un universo digitale democratico basato su una continua e illimitata interconnessione tra utenti. I *social* si inseriscono all'interno del cyberspazio, elemento ormai irrinunciabile dell'architettura sociale contemporanea. È un luogo nuovo, senza barriere spaziali-temporali, che si sviluppa oltre le connessioni fisiche tra dispositivi e dentro cui si creano realtà sociali che inevitabilmente influenzano anche la vita *offline* (Schiavon, 2019).

Una definizione esaustiva di cyberspazio viene data da Gattamelata, utilizzando il più generico acronimo e sinonimo “WWW”:

«Il *World Wide Web* rappresenta infatti un “non luogo”, uno spazio astratto, dove è possibile comunicare in modo diffuso e immediato: i contenuti scambiati online sono liberi di oltrepassare confini e contesti definiti, con la conseguenza di diminuire la distanza tra spazio pubblico e spazio privato. Da ciò emerge la necessità di istruire le persone all'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie dell'informazione» (Gattamelata, 2022, p. 265).

L'utente nel web ha un ruolo attivo di produttore di contenuti, libero di potersi esprimere non solo come singolo ma anche come parte di una comunità globale. La portata rivoluzionaria dei *social media* appare in questo senso un "Giano Bifronte": alle tantissime nuove opportunità che il mondo digitale offre si contrappongono nuovi rischi e pericoli, dentro cui anche la violenza di genere viene coinvolta, cambiando faccia e specificandosi in varie forme. Se da un lato Internet ha favorito l'espansione della libertà d'espressione e di un crescente sentimento di comunità, con la conseguente carica informativa e divulgativa che sicuramente ha giovato anche la questione femminile, d'altra parte ha creato nuove manifestazioni relazionali che acquisiscono una propria tipicità e autonomia in chiave criminale. Il mondo criminale infatti ha ben presto intuito come avvalersi del cyberspazio per i propri fini illeciti. La molteplicità delle realtà criminali *online* è dovuta anche all'assenza dei freni inibitori degli agenti nel web, neutralizzando la colpa e riducendo moralità ed eticità in nome dell'anonimato. A essere aumentati non sono soltanto i crimini – tra cui, oltre al *revenge porn*, possiamo menzionare lo *cyberstalking*, la *cybermolestia*, la

sextortion – ma anche quantitativamente i potenziali criminali e le potenziali vittime (Schiavon, 2019).

Alcuni autori (Stringhi, 2021) sostengono che il *revenge porn*, da un punto di vista tecnologico, possa suddividersi in due macro-categorie: una classica, che utilizza strumenti software e hardware ampiamente diffusi e conosciuti, e una c.d. di “nuova frontiera” che invece utilizzerebbe tecnologie più sofisticate.

La prima macro-categoria può prevedere l’acquisizione del materiale intimo tramite la condivisione dello stesso – c.d. *sexting* – attraverso piattaforme *online* di messaggistica istantanea. Condivisione che può avvenire sia col consenso della vittima che mediante sua coercizione. Un’altra modalità d’acquisizione è il c.d. *data breach* ossia una violazione di dati digitali causata o da un’accidentale perdita o da un accesso illecito a essi. Un ulteriore modalità acquisitiva è la diretta ripresa, consensuale o fraudolenta, compiuta con dispositivi di diverso tipo, tra i quali, oltre ai classici smartphones, ci sarebbero anche le *spy cams*. Queste sono delle microcamere installate, all’insaputa della persona ripresa, sia nella propria dimora privata che in quei luoghi pubblici nei quali ci si aspetta una ragionevole riservatezza. Una volta acquisito, qualunque

sia la modalità, segue la sua diffusione del materiale intimo su piattaforme *online* di vario tipo: le più grandi di *social networking*, messaggistica istantanea, *cloud*, *live-streaming*, *video-sharing*.

La seconda macro-categoria, quella di “nuova frontiera”, prevede la realizzazione di contenuti intimi tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate di sintesi audio-visiva. Esse generano prodotti conosciuti come *deepfake*, che si sostanziano come materiale in cui, da immagini raffiguranti semplici volti umani, si generano a loro volta nuovi ritratti, di qualsiasi tipo, e quindi anche intimo-pornografico. Le immagini, con l’avanzare delle tecnologie, diventano sempre più sofisticate finendo con l’essere indistinguibili da quelle reali a occhio umano. Gli strumenti che permettono la creazione di questo materiale sono inoltre ormai del tutto disponibili e accessibili a utenti con scarse conoscenze e competenze informatiche. Un esempio è l’applicazione *DeepNude* che permette, dopo il caricamento di immagini di persone vestite, la creazione di immagini sessualmente esplicite di queste. L’app è stata ritirata dalla distribuzione ufficiale, ma continua a circolare nel web come *bot* della piattaforma *online* di messaggistica istantanea *Telegram*. Anche le immagini prodotte con queste tecniche di “nuova frontiera”

vengono messe in circolazione in rete tramite le stesse piattaforme *online* di quelle “classiche” già citate, soprattutto sui siti di *video-sharing* pornografico (Stringhi, 2021).

Davanti a queste realtà informatiche il diritto penale, poiché pensato e creato per operare in una realtà statica, mostra sempre più la propria limitatezza nel tutelare le vittime. Il penale dunque non solo si ritrova a riflettere sulla propria posizione di adattabilità alla modernità liquida, ma deve anche aprire un dialogo con un ulteriore branca del diritto, ossia quello informatico. Innegabile è ormai la crescente necessità di trovare, accanto agli strumenti penalistici, nuovi metodi di protezione e tutela sganciabili dalle lungaggini processuali e che siano più veloci nel fermare la circolazione dei contenuti lesivi con le stesse tempistiche con cui la tecnologia avanza (Schiavon, 2019).

3.3 CONSEQUENZE SULLA VITTIMA

Incriminare la fattispecie che abbiamo, seppur con molti tentennamenti, ricondotto colloquialmente al termine *revenge porn* comporta il riconoscimento della sua marcata carica offensiva. Le

conseguenze sulle vittime sono constatabili sotto diverse prospettive. Nonostante gran parte delle ricerche sul tema prediliga un approccio incentrato sull'autore, dalle poche indagini esistenti sulla vittima sono evidenti le sofferenze psicologiche di chi è ritratto nelle immagini divulgate (Caletti, 2018).

Molto utile è quella – già citata in precedenza – svolta negli Stati Uniti su un campione di 1606 intervistate, di cui 361 vittime di *revenge porn*, svolta dal *Cyber Civil Rights Initiative* nel 2013. Da essa apprendiamo che l'82% delle vittime hanno subito un danneggiamento importante della propria capacità relazionale e occupazionale; una parte offesa su due ha difficoltà a concentrarsi sulla propria educazione e professione, e teme per la propria reputazione e avanzamento di carriera; il 13% riscontra difficoltà nell'inserimento professionale ed educativo, mentre l'8% ha abbandonato la propria formazione/occupazione e il 6% è stato licenziato o espulso dalla propria istituzione scolastica/accademica per ragioni legate al crimine subito. Dal punto di vista relazionale una vittima su tre ha visto i propri rapporti familiari e d'amicizia compromessi; il 13% ha perso un legame importante con un partner,

mentre il 40% ha forti preoccupazioni relative al riuscire a stabilire in futuro un rapporto affettivo duraturo (Stringhi, 2021).

Uno dei dati più allarmanti della ricerca svolta dal *Cyber Civil Rights Initiative* è quello relativo agli stati gravi di ansia e ai pensieri suicidari: l'80% delle vittime soffrirebbero di stress emozionale di grado severo e il 52% avrebbero pensato almeno una volta al suicidio (Caletti, 2018). Quest'ultima è una percentuale molto alta se paragonata alla media nazionale. Infatti secondo il *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti nel 2008 solo il 3,7% degli adulti statunitensi hanno avuto seri pensieri suicidari (Barmore, 2015).

Un'analitica indagine sulle conseguenze della pornografia non consensuale è fatta dal *Sexual Assault Support Service* australiano, nel momento in cui viene interpellato dal Senato, durante l'iter legislativo federale del 2016. Lo studio, incrociando studi accademici e casi concretamente seguiti, ha esposto che le reazioni più comuni delle vittime di *revenge porn* sono: sensazione di vergogna, umiliazione, violazione personale e impotenza, apprensione per la propria sicurezza, percezione di essere

perennemente sorvegliati. E ancora: timore di essere registrati durante le attività sessuali, controllo compulsivo di siti *hard* per verificare la presenza di proprie immagini *online*, problemi relazionali, ritiro sociale, vergogna del proprio corpo (Caletti, 2019a).

I danni psicologici diventano più seri quando a viverli sono dei minori, che possono così sperimentare un blocco nel percorso di crescita e nella formazione della personalità. La regola prevede spesso inoltre l'abbandono del percorso scolastico (Citron, 2014).

Oltre che a livello psicologico la vittima diviene bersaglio di *doxing*, ossia la tendenza dell'autore delle immagini, o di chiunque altro condivida o possieda il materiale *online*, a pubblicare anche le informazioni personali di questa (McGlynn e Rackley, 2017). Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, profili *social*, divengono così gli strumenti per perpetrare nei confronti delle vittime *stalking*, sia fisico che virtuale, attacchi sessuali, telefonate e *hate crimes*.

Un'ulteriore conseguenza è la perdita del lavoro. Può accadere infatti che, specie quando la vittima ricopre un ruolo educativo, come quello di insegnante, le immagini compromettenti vengano

inviata al suo datore di lavoro. Se questo tuttavia non accade, essendoci la tendenza della parte offesa a evitare gli spazi pubblici, essa si ritroverebbe comunque a perdere importanti opportunità lavorative. Nel caso in cui invece si continua ad avere una presenza *online*, può capitare che il materiale diffuso in rete non consensualmente diventi oggetto di ricerche da parte di potenziali aziende assuntrici, compromettendo parimenti la vita lavorativa della persona (Caletti, 2018).

Un'altra conseguenza di rilevante spessore è quella della vittimizzazione secondaria – il già citato *victim blaming* – con la quale si intende il danno secondario riferibile alle conseguenze psicologiche e sociali che la vittima subisce durante il procedimento giudiziario. Essa si ritrova in quella sede a dover rivivere pubblicamente la propria vicenda, svelando spesso, con molto dolore, i particolari più intimi della propria sfera personale. Situazione peggiore si ha quando la vittima non viene creduta, facendo ricadere la colpa della violenza subita su un suo atteggiamento. Nelle aule di tribunale accade infatti spesso che alcuni interrogatori siano così invadenti da sottintendere che siano

mirati a minare la credibilità della donna che ha denunciato (Della Rocca, 2023).

Emblematico, per comprendere la vittimizzazione secondaria, è il caso in cui l'Italia si è ritrovata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 27 maggio 2021 – Ricorso n. 5671/16 – Causa J.L. contro l'Italia, per violazione dell'art. 8 della Convenzione Edu sul diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità personale. La vicenda, seppur relativa a un caso di violenza sessuale e non di *revenge porn*, è utile per comprendere come agisce il *victim blaming*. Essa ha avuto come protagonista una giovane donna, vittima presunta di stupro da parte di sette persone. La condanna della corte di Strasburgo è nei confronti della sentenza del 2015 della Corte d'appello di Firenze con la quale gli imputati venivano assolti, ribaltando così la precedente decisione in primo grado. Secondo la Corte d'appello infatti le dichiarazioni, lo stile di vita, le abitudini della giovane presunta vittima avrebbero giustificato la condotta dei suoi aggressori, indotti erroneamente a credere di avere il suo consenso nell'atto sessuale. Nel dispositivo e nella motivazione della sentenza venivano formulate molte osservazioni sulla vita sessuale della donna, soffermandosi su

dettagli intimi e personali legati alle sue relazioni occasionali. Dietro ricorso della giovane donna, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con riguardo al contenuto della sentenza più che alla decisione stessa, passata tra l'altro già in giudicato, ha accolto favorevolmente l'avvenuta violazione dell'art. 8 Edu. La Corte ha censurato l'eccessiva enfasi posta su alcuni aspetti privati della vita intima della donna, del tutto influenti per la sua credibilità e per la decisione del processo. Dall'art'8 della Convenzione discenderebbe infatti un dovere dello Stato nel proteggere le presunte vittime di violenza di genere anche nella loro dignità, immagine e riservatezza, non divulgando quindi, durante il processo, informazioni personali non strettamente rilevanti per la controversia. In sostanza col suo operato la Corte d'appello di Firenze avrebbe esposto la donna a rischio di vittimizzazione secondaria – seppur la “primaria”, penalmente parlando, non sarebbe stata riconosciuta –. La vicenda ci mostra un'Italia debole e incapace nel proteggere le vittime di violenza di genere dalle gravi conseguenze che essa comporta. A esasperare le conseguenze di chi è vittima è il sessismo diffuso, a volte anche inconsapevole, che si riscontra a ogni livello della società, anche nelle istituzioni dello Stato (Urizzi, 2022).

Per evitare il verificarsi della vittimizzazione secondaria Silvia Urizzi propone quanto segue:

«Occorre, pertanto, eliminare con urgenza i pregiudizi di genere all'interno del sistema giudiziario introducendo misure per facilitare l'accesso alla giustizia, predisponendo meccanismi di prevenzione dei reati e di tutela delle vittime, garantendo il diritto al rispetto della loro dignità, riservatezza, identità. Occorre che ognuno di noi si interroghi sul proprio contributo, anche inconsapevole, al mantenimento di questi pregiudizi e stereotipi. Occorre sradicare la cultura sessista dando valore alla parola delle donne che denunciano. Ricordando che il sessismo non colpisce solo le donne e che tutti ne siamo vittime e protagonisti allo stesso tempo» (Urizzi, 2022, pp. 3-4).

Capitolo quarto

STRUMENTI GIURIDICI

4.1 LA NECESSITÀ DI UNA FATTISPECIE

INCRIMINATRICE

Stabilite la rilevante offesa subita dalla vittima di *revenge porn* e l'irrimediabilità della prima pubblicazione, di per sé già giustificanti una repressione penale del fatto, ci si è domandati se, prima di formulare un nuovo reato, le fattispecie incriminatrici presenti nel nostro ordinamento fossero in grado di offrire la giusta tutela.

Nel momento in cui questo nuovo reato è emerso diversi sono stati i tentativi di classificazione di esso in fattispecie già esistenti. Il più diffuso è stato l'utilizzo dell'art. 595 c.p. in merito al reato di "diffamazione". Tuttavia la fattispecie sembra non cogliere del tutto il disvalore della pornografia non consensuale. Come abbiamo già spiegato l'offesa alla reputazione della vittima – elemento costitutivo della diffamazione – può essere incidentale nel *revenge porn*, poiché essa potrebbe anche venire biasimata per il comportamento avuto. Ciò che è primariamente leso è la sua

intimità, la sua riservatezza e la capacità di autodeterminarsi sessualmente (Caletti, 2018).

«L'aggressione non si rivolge solo all'onore e alla reputazione dell'individuo, ma ancor prima a quell'insieme di valori che fanno capo all'affidamento che il soggetto ha riposto nell'agente, e che sono da rivenire nella riservatezza, nell'intimità, nella fiducia prestata» (Bianchi, 2016, p. 153).

Un'altra fattispecie utilizzata nei primissimi casi italiani di *revenge porn* per individuare una responsabilità è stata quella dell'art. 167 del c.d. Codice privacy. La sua idoneità tuttavia era già stata messa in discussione in dottrina. La lesione della privacy infatti sarebbe solo un punto di partenza nel riconoscimento di una carica offensiva più penetrante l'integrità individuale (Gillespie, 2016). Questa norma *extra-codicem* sanziona per l'appunto il trattamento illecito di dati personali, nel momento in cui è stato commesso per trarne profitto o arrecare danno e solo se ne derivi nocumento. Quest'ultimo elemento è stato definito più volte dai giudici di legittimità come «qualsiasi effetto pregiudizievole che possa discendere dalla arbitraria condotta altrui» (Cass. Pen., Sez. V, 29 settembre 2011 n. 44940). Il profilo critico della disciplina non si

coglie dunque in relazione a quest'ultimo elemento, bensì alla sua applicabilità, condizionata dalla presenza di una chiara clausola di sussidiarietà – “salvo che il fatto costituisca più grave reato” – nell'*incipit* dei primi tre commi (Schiavon, 2019).

Alcune volte i casi di pornografia non consensuale sono stati ricondotti dalla giurisprudenza alle fattispecie di *stalking* e di violenza privata. Entrambi però richiedono elementi ulteriori, come minacce, violenza e molestie reiterate, che raramente possono esserci nel *revenge porn* in senso stretto e quando la divulgazione delle immagini intime avviene al di fuori di un rapporto sentimentale interrotto (Caletti, 2018).

Con l'art. 1 del D. Lgs. n. 216/2017 viene introdotta nel nostro Codice penale una nuova fattispecie rubricata “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”; secondo questa disposizione:

«chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni» (art. 617-*septies*, comma 1, c.p.).

Nonostante la nuova fattispecie faccia riferimento a tutt'altra casistica, il suo testo, nella specie le parole “incontri privati”, poteva consentire l'applicazione in via interpretativa anche ad alcune forme di diffusione di video intimi. Tuttavia il raggio di tipicità è limitato solo ai casi in cui la ripresa sia fraudolenta. Inoltre la “presenza” o la “partecipazione” di chi compie la ripresa esclude i casi in cui sia un *voyeur* a registrare un incontro sessuale o una donna che si spoglia in un luogo in cui pensava di avere privacy – fattispecie specificatamente contemplata invece dall'art. 615-*bis* c.p., rubricato “Interferenze illecite nella vita privata” –. Infine si fa riferimento solo alle “riprese” e alle “registrazioni”, escludendo ad esempio le semplici fotografie. Lo stesso impiego dell'art. 615-*bis* c.p. è risultato limitato, in quanto, pur includendo le azioni voyeuristiche, lo fa con specifico riferimento all'ottenimento delle immagini private mediante “strumenti di ripresa visiva”, escludendo i casi di *hacking*, tra gli altri. L'art. 617-*septies* resta comunque una disposizione di notevole interesse poiché, incentrata sulla pubblicazione, sembra finalmente confermare che è proprio tale atto a essere quello particolarmente lesivo per la vittima (Caletti, 2018).

Una lacuna ancora più vistosa esisteva nei casi riguardanti i minori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti registrato diverse oscillazioni in merito alla configurabilità del delitto di “distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione di materiale pedopornografico” *ex art. 600-ter c.p.* nei casi in cui la diffusione non consensuale avveniva d’immagini prodotte direttamente dal minore. Veniva lasciata priva di tutela in questo modo una percentuale molto rilevante della casistica con cui il reato di *revenge porn* minorile poteva configurarsi (Caletti, 2019a).

La predetta analisi ha quindi a un certo punto, quando ormai la pornografia non consensuale era diventata un problema diffuso in Italia, mostrato un quadro molto frammentario a livello di tutela. L’esigenza di un’incriminazione diretta era palese. Solo tramite essa tra l’altro il cittadino avrebbe potuto comprendere meglio le ricadute penali delle proprie condotte. Davanti alla necessità di creare una fattispecie *ad hoc*, son da subito apparsi i primi nodi che il legislatore nella sua attività avrebbe dovuto sciogliere. Prima di tutto era necessario chiarire la responsabilità penale dei “secondi distributori”. Il fatto criminale infatti si realizza su due livelli: il primo quando un distributore effettua un’iniziale divulgazione delle

immagini private, il secondo quando decine, centinaia, migliaia di utenti condividono quelle immagini in modo capillare. Quale sarebbe stata dunque la responsabilità di questi ultimi? E ancora, quale sarebbe stata la responsabilità dei c.d. “intermediari”, ossia queglii *Internet providers* che ospitano i contenuti incriminati? Infine, quali delle immagini diffuse avrebbero integrato la nuova fattispecie di reato? Il legislatore avrebbe dovuto valorizzare il concetto di intimità oppure concentrarsi essenzialmente su un vero e proprio carattere pornografico? L’attività d’incriminazione diretta e specifica non poteva dunque prescindere da una profonda riflessione su quelli che sono diversi e complessi aspetti del *revenge porn* (Caletti, 2018).

4.2 L’ART. 612-TER C.P.

Con il D. d. l. n. S. 1200, “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, comunemente chiamato Codice Rosso e divenuto successivamente legge 19 luglio 2019, n. 69, nasce una nuova fattispecie incriminatrice. Rubricato come “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” il

nuovo art. 612-*ter* c.p. si occupa finalmente d'incriminare direttamente il *revenge porn*.

Il Codice Rosso è un ampio progetto di legge di fonte governativa in materia di violenza di genere. Inizialmente la nuova incriminazione non era contemplata nel disegno di legge. L'art. 10, rubricato "introduzione dell'art. 612-*ter*", è stato inserito successivamente a due proposte emendative presentate da due forze dell'opposizione durante i lavori nella Camera. Il primo emendamento, il n. 1.17 – LEU –, il 28 marzo 2019 viene bocciato, scatenando un'accesa contestazione delle deputate d'opposizione con l'occupazione dei banchi del Governo. Successivamente l'emendamento n. 1.107 – FI e PD – viene invece approvato, con una serie di modifiche, il 2 aprile 2019, senza alcun voto contrario. Il 17 luglio 2019 il Senato approva definitivamente senza altre modifiche l'intera legge, inclusa la nuova fattispecie incriminatrice (Caletti, 2019a).

L'art. è così formulato:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a

contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio» (art. 612-ter c.p.).

La fattispecie prevede due ipotesi distinte, accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio. Il discrimine sta nella modalità con cui

l'agente è entrato in possesso del materiale che ha poi divulgato: nel primo comma è richiesto che egli abbia contribuito alla sua realizzazione o che lo abbia sottratto, nel secondo comma invece si fa riferimento al caso in cui il diffusore lo abbia ricevuto o acquisito in altro modo. A seconda dunque delle modalità di acquisizione il legislatore ha così diversificato l'elemento soggettivo del reato. Nelle ipotesi di ricezione infatti l'agente deve agire con la finalità di recare nocimento alla vittima, e quindi con dolo specifico. La dimostrazione però di questo elemento soggettivo potrebbe diventare in concreto difficile nel caso della c.d. *secondary distribution*, a causa dell'elevato potenziale numero di distributori. Le condotte punibili hanno uno spettro molto ampio, abbracciando quasi tutti i casi, molto eterogenei tra loro, con cui il *revenge porn* si sostanzia. Un primo nucleo di condotte considerate è quello dell'invio, consegna e cessione. Si fa riferimento ai casi in cui ci sia un trasferimento delle immagini, non necessariamente attraverso la rete, a soggetti predeterminati. La pubblicazione invece si riferisce ai casi in cui immagini e video vengano pubblicati su siti pornografici, *social network* o altre piattaforme *online*. Infine la diffusione richiamerebbe quella condotta che non ha precisi

intermediari, ma una platea ampissima di destinatari, cosa che può accadere nelle *chat* o nelle *mailing list* (Stringhi, 2021).

Rimane così fuori dall'ambito delle condotte punibili il semplice “mostrare” direttamente, *vis-à-vis*, le immagini a un'altra persona, senza la cessione di esse. Ciò può essere giustificato dalla minore offensività che l'azione può avere: per quanto sgradevole non porta alla viralizzazione, che è considerato uno dei tratti più lesivi della fattispecie. Diverso è il caso in cui il mostrare, senza il conseguente trasferimento, immagini o video sessualmente espliciti avvenga verso una platea più ampia – si pensa all'esposizione di un nudo durante una mostra fotografica senza il consenso della persona ritratta –. In quest'ultimo caso la condotta sarebbe ascrivibile alla pubblicazione e quindi incriminabile. Le immagini e i video oggetto delle condotte incriminate dall'art. 612-ter devono avere “contenuto sessualmente esplicito” ed essere “destinati a rimanere privati”. Questi due requisiti hanno la funzione di restringere l'ambito applicativo del delitto rivelandosi però anche un cruciale nodo interpretativo da sciogliere. Il primo requisito mostra come il legislatore italiano si sia discostato dalle scelte fatte nelle incriminazioni dei principali paesi continentali – come la Spagna e

la Germania –, concentratisi sulla tutela dell'intimità e riservatezza in senso lato, e si sia invece conformato al modello anglosassone. Inoltre non è stata data una definizione al “sessualmente esplicito” lasciando in questo modo al giudice la valutazione caso per caso del carattere sessuale del materiale (Caletti, 2019a). Cosa, quest'ultima, che potrebbe portare a orientamenti ondivaghi e contrastanti. Per giunta i confini del concetto di “sessualmente esplicito” potrebbero escludere dall'oggetto del crimine quei contenuti realizzati con le più avanzate innovazioni tecnologiche, conosciuti come *deepfake*. La norma in questo senso potrebbe essere da un lato interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, includendo dunque i predetti fotomontaggi, d'altro lato potrebbe però prevalere un'interpretazione letterale e restrittiva di essa, escludendo di conseguenza una vasta casistica (Stringhi, 2021). Anche il concetto di “relazione affettiva” effettivamente allo stesso modo potrebbe generare dubbi applicativi. Un indice, anche se non esaustivo, potrebbe in questo caso essere quello della durata della frequentazione, escludendo l'affettività così nei rapporti occasionali e sporadici (Mancuso, 2019).

Il secondo requisito è funzionale all'esclusione di situazioni in cui vi sia stata una volontaria esposizione al pubblico o comunque di casi in cui, pur difettando esplicitamente il consenso, la natura pubblica del contesto in cui l'immagine viene realizzata rende impossibile aspettarsi che essa resti privata. Accanto a questi due requisiti ve ne sarebbe un altro, tacitamente previsto dalla fattispecie penale, ossia la riconoscibilità della persona, cosa che può avvenire non soltanto mostrando direttamente il viso della vittima, ma anche semplici suoi segni particolari, come un tatuaggio. Il requisito tacito è sicuramente riscontrabile quando, seppure l'identità della persona non sia deducibile dall'immagine, essa risulti comunque dalle modalità della condotta lesiva, come la diffusione di questa in una *chat* di conoscenti, contestualmente alla rivelazione dell'identità della persona, o nei casi di *doxing* (Caletti, 2019a).

Al terzo comma è inserita un'aggravante per i casi in cui l'autore del reato sia il coniuge, anche separato o divorziato, o un soggetto che è o è stato legato alla persona offesa. L'aggravante opera anche nei casi in cui il reato sia commesso tramite mezzi informatici e telematici. Quest'ultimo caso andrebbe in realtà a comprendere la maggior parte della casistica, considerando che, come analizzato, il

revenge porn ha di per sé una componente tecnologica rilevante. In questo modo la fattispecie “semplice” finisce con il diventare un’ipotesi residuale di reato che si avrebbe con la diffusione di fotografie ad esempio su supporto cartaceo, volantini e simili (Mancuso, 2019).

L’aver inserito questa nuova fattispecie di reato all’interno del Codice Rosso è motivo di critica da parte di alcuni. Indubbiamente la donna è il maggior terminale del fenomeno, ma non lo è esclusivamente. In tanti altri casi il *revenge porn* è andato a colpire altre minoranze – gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, pansessuali –. Il fenomeno quindi avrebbe una portata più ampia rispetto a un mero sottotipo di violenza di genere e, seppure la nuova figura criminosa prescindere da qualifiche di genere, il suo inquadramento all’interno della legge 19 luglio 2019, n. 69 finisce col dare comunque al reato una lettura in tal senso asimmetrica (Lo Monte, 2021).

Sin dalla sua emanazione Caletti ha subito individuato delle disarmonie nell’*iter* legislativo predetto, definendolo affrettato. Alcune scelte di politica criminale sono risultate non sempre razionali. Un primo equivoco si ha pensando che l’incriminazione

della fattispecie possa esaurire il ventaglio delle risposte che le istituzioni siano in grado di offrire per contrastare il fenomeno. La precarietà del solo approccio penale emerge già solo volgendo lo sguardo ad altre esperienze straniere. La stagione politica in cui si è collocato il Codice Rosso è stata definita su più fronti “populista”, alimentata da casi di cronaca fortemente mediatici e mirata a sostenere che solo l’introduzione di un reato o l’innalzamento di una pena già esistente possano risolvere problemi in realtà più articolati e complessi. In Senato, parallelamente alla votazione del Codice Rosso nella Camera dei deputati, erano stati proposti tre disegni di legge che non si limitavano alla sola introduzione del reato, ma che allargavano lo sguardo al problema anche su altri profili. Tra questi c’erano quelli della collaborazione con gli *Internet providers* per la rimozione delle immagini o quelli per creare programmi di sostegno alle vittime (Caletti, 2019a).

«L’analisi della legislazione in materia di sicurezza pubblica – nel cui ambito va ascritta anche la l. n. 69/2019 – pone in evidenza, una sorta di *fil rouge* compendiabile nella volontà della ‘politica’ di lanciare messaggi rassicuranti alla collettività dopo aver, paradossalmente, costruito sulla paura della gente le proprie fortune elettorali.

I recenti provvedimenti di legge, prima ancora di farsi carico del problema sollevato dalla criminalità, e nel caso di specie dalla violenza di genere, hanno come obiettivo quello di calmare l'ansia diffusa, al cui ampliamento non ha fatto mancare il proprio contributo il circuito mediatico» (Lo Monte, 2021, p. 111).

Sull'*iter* legislativo frettoloso del Codice Rosso ha sicuramente influito il caso di Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, cui immagini intime, dopo anni di oblio, sono tornate virali in occasione di uno scandalo politico che l'ha colpita. La Commissione Giustizia del Senato infatti era in procinto di avviare i lavori sulle tre predette proposte di legge in materia, ma sulla spinta emotiva e mediatica del caso Sarti il Parlamento invece ha "bruciato le tappe" e privilegiato l'incriminazione specifica richiesta a gran voce anche dall'opinione pubblica (Caletti, 2019b).

Tra le diverse falle del legislatore c'è quella del non aver incriminato direttamente anche i gestori dei siti *web*, perlomeno per attuare l'immediata rimozione dei contenuti, in vista di una più concreta protezione alla vittima, che in questo modo viene così privata del c.d. diritto all'oblio (Lo Monte, 2021).

La diffusione d'immagini a sfondo sessuale e di carattere intimo è sicuramente un fenomeno complesso come abbiamo diverse volte sottolineato. Quel che il legislatore ha mancato è sicuramente una sua visione anche dal lato passivo. Se ci fosse stata più attenzione alla vittima si sarebbero previste sia forme di supporto *ex ante*, magari con l'inserimento di programmi di educazione sessuale e soprattutto digitale, sia *ex post* approntando percorsi consultori e psicologici per le vittime (Beccari, 2022).

Nel 2023, dopo diversi provvedimenti controversi nel merito, c'è stata la prima pronuncia della Corte di Cassazione sul delitto introdotto dall'art. 612-ter c.p. La vicenda è quella relativa a un caso di *revenge porn* in senso stretto; l'imputato e la persona offesa avevano entrambi tra loro una relazione extraconiugale. Nel momento in cui la donna decide però di porre fine al rapporto, l'uomo intraprende una serie di atti persecutori nei confronti di questa e della sua famiglia. Tra questi c'è stato l'invio di un'immagine della vittima a seno nudo, realizzata in un contesto privato di coppia, che il giudice di merito definisce immediatamente "erotizzante". Abbiamo davanti dunque un caso in cui il delitto di "diffusione di immagini o video sessualmente espliciti" avviene in

un contesto più ampio e di continuità con lo *stalking*. L'imputato infatti verrà ritenuto colpevole non solo *ex art. 612-ter c.p.*, ma anche per i delitti di atti persecutori, *ex art. 612-bis c.p.*, confermando l'idoneità della collocazione del nuovo reato in esame all'interno dei delitti contro la libertà morale.

Tre sono le questioni sulle quali la Cassazione, dietro ricorso dell'uomo, si pronuncia per delineare l'estensione del perimetro applicativo della fattispecie. La prima si interroga se l'invio dell'immagine a una singola persona assuma di per sé valenza diffusiva risultando dunque idonea a integrare il delitto. Con sentenza Cass. Pen., Sez. V, 22 febbraio 2023 n. 14927, la Suprema Corte ha ritenuto che il reato risulti configurabile come istantaneo e che si consumi nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta. La pronuncia è importante per confermare che per integrare il reato non serve per forza una diffusione "a tappeto" dell'immagine, ma anche un solo invio può risultare lesivo per la vittima rendendo il fatto incriminabile. La seconda doglianza è se la fattispecie richieda, per la sua configurazione, un dolo specifico. Poiché l'immagine era stata

creata dalla parte querelante, e non dall'imputato, si applica il secondo comma della norma incriminatrice. L'uomo è considerato infatti come "secondo distributore" e per la realizzazione del reato, ex secondo comma, è richiesto come dolo specifico quello di recare nocumento alla persona ritratta. La risposta della Corte è affermativa in relazione alla sussistenza di una chiara volontà di recare danno alla donna, come ricostruita dalle motivazioni dei giudici dei gradi precedenti, in specie di minarne la reputazione. Essa conferma che grava sui giudici di merito l'onere di ricostruire con precisione il nocumento arrecato alla vittima, scoraggiando potenziali scorciatoie interpretative che potrebbero appiattire la presenza del dolo specifico come semplice mancanza di consenso. La terza e ultima questione è relativa al quando un'immagine possa ritenersi sessualmente esplicita. I giudici di legittimità respingono la tesi del ricorrente, secondo cui contenuti sessualmente espliciti sarebbero solo quelli che ritraggono organi genitali o veri e propri atti sessuali. Come sappiamo infatti il testo normativo non pone alcuna riserva in tal senso, lasciando all'interprete il compito di tracciare confini in merito. La Corte ritiene che tale dicitura possa alludere senza problemi anche alla proposizione di parti del corpo "erogene" e

diverse dagli organi genitali, rifacendosi, per questa interpretazione, a precedenti giurisprudenziali sviluppatasi in materie analoghe, come quello della violenza sessuale. La sentenza qui commentata è interessante per scoprire come si evolverà la giurisprudenza in futuro per casi più tortuosi di quello in esame (Caletti, 2023).

Già solo a un mese da essa, sempre la Suprema Corte, rifacendosi ai principi ivi stabiliti, ha ritenuto “sessualmente espliciti” alcuni video in cui la persona ritratta indossava biancheria intima. Secondo il giudice di legittimità la diffusione delle immagini raffiguranti la persona offesa in intimo avveniva proprio per sottolineare l’ambito sessuale nel quale i video erano stati ripresi (Cass. Pen., Sez. V, 29 marzo 2023 n. 32602).

Capitolo quinto

IL REVENGE PORN NELLA SOCIETÀ ITALIANA

5.1 IL CASO TIZIANA CANTONE

La criminalizzazione della fattispecie relativa alla diffusione di pornografia non consensuale ha avuto una sua improvvisa accelerazione anche a seguito del clamore mediatico che il caso di una giovane donna italiana, Tiziana Cantone, ha suscitato, avviando un dibattito pubblico, civile e successivamente parlamentare (Stringhi, 2021).

Il 13 settembre 2016 i telegiornali italiani diffondono la notizia del suicidio di Tiziana Cantone. La ragazza, trentunenne della provincia di Napoli, era già conosciuta in tutto il paese a seguito della diffusione virale di alcuni video che la ritraevano nel compimento di atti sessuali. Pare che questa sia stata convinta dal proprio fidanzato ad avere rapporti sessuali con altri uomini e a essere filmata – non è chiaro se volontariamente e in piena coscienza – (D’Angelo, 2019). Non sono chiare nemmeno le modalità con cui i video passano dalla dimensione privata di coppia alla disponibilità di milioni d’italiani

in rete. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa Tiziana a inviare, dietro insistenza del fidanzato, i video a quattro amici di lui, i quali però poi li avrebbero continuati a diffondere senza il suo consenso. Una seconda ipotesi invece crede che sia stato proprio il fidanzato a diffondere i video, accusando poi falsamente i quattro amici. Già solo una settimana dopo essere stati registrati – aprile 2015 – i video sono in rete su un primo sito erotico e in pochissimo tempo diventano molto popolari, specie nel napoletano. In essi la ragazza è perfettamente riconoscibile, e il suo nome e cognome spesso compaiono assieme ai video caricati. La vicenda provoca la creazione di quelli che, nel gergo del *web*, vengono definiti *meme*, a oggetto in particolar modo la frase che Tiziana, all’inizio di un video, con forte accento napoletano esclama “Stai facendo un video? Bravo!”. La diffusione dei video di Tiziana diventa successivamente capillare, dapprima su tutti i siti pornografici più noti e poi sull’applicazione di messaggistica istantanea *Whatsapp*. La frase oggetto del *meme* diviene immediatamente virale, vengono create pagine *Facebook* con essa e innumerevoli parodie e vignette anche da parte di noti calciatori e *speaker* radiofonici. Viene addirittura utilizzata come chiusura del *videoclip* di una hit estiva italiana

cantata da Lorenzo Fragola dal titolo “Fuori c’è il sole” – che a oggi ha ricevuto circa 30 milioni di visualizzazioni –. Il caso di Tiziana non è più dunque solo un episodio di pornografia amatoriale diffusa, ma un vero e proprio tormentone popolare. La ragazza reagisce inizialmente trasferendosi da alcuni parenti, prima in Emilia-Romagna e poi in Toscana, iniziando contemporaneamente una dura battaglia giudiziaria per poter rimuovere i contenuti che la riguardano da Internet, perlomeno dalle piattaforme più note. Successivamente cambiando il suo cognome in Giglio, come quello della madre. L’epilogo della vicenda è purtroppo noto (Caletti, 2018).

Un mese prima del suicidio di Tiziana, il tribunale di Napoli Nord aveva emesso un’ordinanza con cui, accogliendo *ex art. 700 c.p.c.* le richieste della parte attrice, ordinava a *Facebook Ireland Ltd* l’immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma *social* di ogni post contenente foto e/o video o apprezzamenti riferiti alla ragazza. Contro questa ordinanza *Facebook* ha risposto con un reclamo argomentando che dall’esecuzione di essa ne sarebbe derivato un grave e irreparabile danno. Le motivazioni del reclamo erano le seguenti. Innanzitutto secondo la società di *social network* era

cessata la materia del contendere, in quanto nel momento dell'ordinanza nessuno dei contenuti pubblicati sui *social* era illecito o accessibile. Inoltre chiedeva di accertare l'insussistenza di un obbligo alla rimozione, in mancanza di un ordine preventivo o di una segnalazione emessa dalla autorità competenti *ex art.* 16 D. Lgs. n. 70/2003 – abrogato oggi dal D. Lgs. n. 50/2024 –. Infine veniva contestata la mancanza degli URL identificativi delle pagine *social* da cancellare, in contrasto con ciò che prevedeva l'art. 16 D. Lgs. n. 70/2003 – parimenti abrogato nel 2024 –. La cosa più curiosa è che *Facebook* richiedeva che fosse la parte ricorrente a indicare ogni singolo contenuto illecito da eliminare, non avendo nessun obbligo generale di sorveglianza. L'operazione era praticamente impossibile per un singolo utente, mentre per il *social* – anche se costosa – sì. Il tribunale, inquadrando *Facebook* come un *host provider*, lo esonerava, *ex art.* 14 D. Lgs. n. 70/2003 – norma oggi abrogata –, da una responsabilità giuridica diretta ma lo rendeva comunque responsabile per non essersi attivato nella rimozione degli effetti causati dall'illecito. Il reclamo viene dunque rigettato nella parte in cui il *provider* riteneva di non essere obbligato a intervenire in mancanza di un ordine dell'autorità giurisdizionale o

amministrativa, poiché secondo il giudice esiste comunque un obbligo successivo in tal senso anche quando la diffida o la segnalazione arrivino dalla parte lesa (D'Angelo, 2019).

Ciò che sembra essere stato decisivo per la decisione di Tiziana di togliersi la vita pare sia stata la negazione da parte del tribunale del risarcimento danni – da appurare in un procedimento di cognizione – venendo così la vittima condannata al pagamento delle spese processuali. Dal punto di vista penale il procedimento per diffamazione nei confronti dei quattro uomini che avrebbero ricevuto e diffuso i video verrà poi archiviato nell'aprile 2017 dal Gip di Napoli; stessa cosa accadrà del dicembre 2017 per l'indagine di istigazione al suicidio contro ignoti (Caletti, 2018). Apprendiamo dal sito de "Il Fatto Quotidiano", in un articolo dell'11 gennaio 2024, che la mamma di Tiziana Cantone, la Sig.ra Maria Teresa Giglio, si opporrà a quest'ultima richiesta d'archiviazione dubitando che la morte della figlia sia stata per suicidio, ma anche questo fascicolo d'indagine per omicidio viene poi archiviato (Iurillo, 2024).

Privo di alcuna responsabilità sarà anche l'ex fidanzato della vittima, Sergio Di Palo. L'uomo era sotto accusa per diversi reati, tra cui quello di simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema

informatico. La tesi dell'accusa era che fosse stato lui a obbligare Tiziana a inviare per la prima volta i video. Ma il tribunale di Napoli lo assolverà in maniera totale da tutti i capi d'accusa (Carinci, 2022).

Gli esiti processuali di questa vicenda hanno sollevato scalpore e sbalordimento mediatico, soprattutto hanno creato terreno fertile in merito alle discussioni sul c.d. diritto all'oblio. Previsto già dalla normativa sulla privacy e ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, consiste nel diritto di richiedere ai motori di ricerca *online* di effettuare una procedura di de-indicizzazione e dissociazione dei propri dati personali da contenuti, pagine *web* e siti di natura diffamatoria, inesatta, offensiva. Il diritto in questione si contrappone quindi all'interesse della collettività a essere messa a conoscenza di una notizia, prevalendo quindi come forma di tutela della sfera privata, a prescindere anche da un'iniziale diffusione consensuale delle proprie informazioni e dati. Oggi il diritto all'oblio è parte del regolamento europeo sulla privacy, il c.d. GDPR – *General Data Protection Regulation* –, uno dei pilastri del *corpus* normativo europeo. Il paradosso della decisione del Tribunale di Napoli nella vicenda Cantone risiede nel riconoscere il ritardo degli *hosting provider* nella rimozione dei contenuti per poi però negare

l'esercizio del diritto all'oblio a causa della persistente attualità della notizia e dell'assenza di provvedimenti ad *hoc* dell'autorità giudiziaria (Panetta, 2016).

Il caso Cantone è rilevante anche per il sistema d'identificazione utilizzato dalla squadra investigativa che ha lavorato per la parte lesa, il Team Emme. L'indagine svolta dalla squadra ha portato a scoprire 103 persone coinvolte nel caricamento dei video sul web e nella loro diffusione sui siti pornografici. Il metodo che ha permesso di scoprire i responsabili viene oggi utilizzato come principale da alcune Polizie giudiziarie in casi simili a quello di Tiziana. Il Team ha proceduto analizzando l'*iPhone* e l'*iPad* della vittima da cui sono emerse 9 anomalie, le quali hanno poi spinto la Procura, dopo la morte della giovane, ad aprire un'indagine per frode processuale. Indagine che però non ha avuto seguito. Il lavoro del Team Emme tuttavia aveva riscontrato manomissioni nei *devices* in possesso di Tiziana, con cancellazione di alcuni dati, proprio mentre erano in custodia presso la Polizia giudiziaria (Acernese, 2021).

Il caso in esame non è stato dettato da finalità vendicative ma dall'appagamento sessuale del fidanzato della giovane donna. Paradossale è dunque notare come sia stata proprio la vicenda

Cantone a portare in Italia una massiccia attenzione al *revenge porn* quando in realtà non si trattava di un episodio di *revenge* in senso stretto. Siamo davanti infatti a una fattispecie che rientra nell'area del *revenge porn* solo se si intende il predetto termine in senso lato. L'utilizzo di questo neologismo in senso onnicomprensivo, seppur criticato da alcuni, in questo caso è stato più che utile per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. In aggiunta si può dire che in Italia la materia, che nel mondo angloamericano si preferisce identificare come *non consensual pornography*, non viene frammentata in tante fattispecie, ma viene tenuta insieme dalla, seppur non propriamente corretta, etichetta di *revenge pornography* (Caletti, 2018).

L'interesse mediatico e pubblico, dato dalla capacità della vicenda Cantone di riassumere così efficacemente le gravissime conseguenze della divulgazione non consensuale di immagini e video a sfondo sessuale, ha reso il caso il primo esempio di “porno-vendetta” all'italiana. La stessa intensità d'interesse non è invece emersa nell'immediato dalla dottrina e dal legislatore. L'On. Sandra Savino – FI –, poco dopo il suicidio di Tiziana, nel settembre 2016 presenta una proposta di legge alla Camera, che però non giunge mai

all'esame della Commissione. Il disegno di legge, registrato come Atto della Camera n. 4055, mirava, proprio come poi avvenuto circa tre anni dopo, all'introduzione di una nuova fattispecie all'art. 612-ter c.p. concernente il reato di "Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti" (Caletti, 2019a).

La vicenda di Tiziana può essere un lascito importante per orientare il domani sul ruolo della condivisione *social*. Ogni utente infatti presente su un canale *social* è potenzialmente un *hub* informativo, potendo veicolare informazioni più o meno veritiere, alimentando flussi che possono essere sia di conoscenza che di disinformazione. La condivisione digitale, assieme all'utilizzo di *devices* sempre più performanti e veloci, ha reso endemica la capacità dell'essere umano d'influenzare gli altri. In questo flusso la fonte sembra non avere più importanza. Uno studio effettuato dalla *Columbia University* assieme al *French National Institute*, e pubblicato sul *Chicago Tribune*, indica che il 59% degli utenti si limitano a condividere senza leggere il contenuto di ciò che postano. Condividiamo in rete il più delle volte non tanto per ciò che leggiamo e che vogliamo diffondere ma quanto per affermarci con lo *status* che quel contenuto garantisce.

«Parliamo di politica? Lo facciamo a volte sentendoci obbligati a esprimere il pensiero *mainstream*, pena l'esclusione (o peggio, il pubblico ludibrio) dalla sfera sociale stessa. Come novelli *radical chic* (che la Treccani definisce: "che o chi per moda o per convenienza, professa idee anticonformistiche e tendenze politiche radicali") tendiamo ad accorpate le nostre opinioni a un pensiero unico e dominante, di fatto assumendo quest'atteggiamento nelle espressioni, nei comportamenti, nei giudizi» (Gavatorta, 2016).

Il rischio che ogni utente *social* così corre è quello di perdere la propria autonomia credendo di essere libero di esprimere la propria opinione. Questo può avere come grave conseguenza il recare danno a chi ci sta attorno e Tiziana Cantone potrebbe essere stata vittima di questo distorto meccanismo. Se davvero è stata lei *in primis* a diffondere i suoi video, lo ha fatto senza considerare che il senso comune di limite, assieme alla smania di apparire e al maschilismo predominante, che vuole avere il continuo controllo sul corpo e la sessualità della donna, avrebbero scatenato una tempesta. Un errore di calcolo che in ogni caso Tiziana aveva il diritto di non pagare così amaramente. Molti di noi tuttavia avranno visto i video postati o scherzato con meme relativi alla vicenda senza interrogarsi su cosa

stesse davvero provando questa donna. Un'analisi svolta con *Google Trends* dimostra che, dopo il picco iniziale, le ricerche relative ai contenuti di Tiziana sono rimaste pressoché costanti nel tempo. Condividere quindi può diventare un'arma, se lo facciamo senza comprenderne le conseguenze. Solo una corretta presa di coscienza verso tutti gli strumenti digitali e connessi alla rete può cambiare l'utilizzo che oggi facciamo dei *social*, tentativo che tutti gli operatori del digitale dovrebbero sentire come propria responsabilità (Gavatorta, 2016).

5.2 I NUMERI DEL FENOMENO

Non è stato sempre facile stabilire in Italia l'incidenza del *revenge porn*, non essendoci stati negli anni molti studi statistici in merito. Per questo motivo, almeno in una fase iniziale, è stato necessario avere come riferimento studi in lingua inglese. Tuttavia persino la dottrina angloamericana ha lamentato una scarsità d'indagini nel merito, ciò costringe a fare affidamento su poche statistiche ufficiali e su tante ricerche, misurazioni e sondaggi effettuati dai media, aziende e associazioni in difesa delle donne. Questi primissimi dati

esteri denotano tutti un marcato e uniforme aumento dei casi nel tempo (Caletti, 2018).

Uno studio del 2013 condotto dalla società americana *McAfee*, che si occupa di sicurezza informatica, mostra come nell'anno precedente nel 10% delle coppie tra i 18 e i 54 anni si sia verificata almeno una minaccia di *revenge porn*, di queste il 60% sono state poi compiute (Eichorn, 2013).

In linea appare anche il dato emerso da una ricerca del *Melbourne Institute of Technology* – RMIT – che ha stabilito come nel 2015, su una base di 3000 australiani intervistati d'età compresa tra i 18 e i 55 anni, a uno su dieci è capitato di avere proprie immagini intime distribuite nel web o inviate ad altre persone senza il proprio consenso (Powell e Henry, 2015).

In Inghilterra nel primo anno dall'introduzione della legge sul *revenge porn* del 2015 le denunce registrate sono state 830; di queste abbiamo già evidenziato in precedenza che nel 75% dei casi a riportare i fatti alla polizia sono state delle donne. Qui aggiungiamo che tutte le prime 10 condanne sono state emesse verso uomini (McGlynn e Rackley, 2017).

Considerevoli sono i dati che arrivano anche in merito alla diffusione di portali *online* preposti alla pubblicazione di materiale intimo non consensuale. Una ricerca del periodico britannico *The Economist* del luglio 2024 ha indicato l'esistenza di più di 3000 siti di questo genere, di cui almeno 30 nel solo Regno Unito. Il materiale oggetto di *revenge porn* non circola tuttavia solo su siti di settore. *Facebook*, forse il più grande *social network* globale, ha affermato di aver cancellato, solo nei primi tre mesi del 2018, circa 21 milioni d'immagini di nudo di adulti o più strettamente pornografiche. Questo vuol dire che su 10000 contenuti visualizzati sul *social* dalle 7 alle 9 visualizzazioni riguardano contenuti che violano gli standard del portale su nudo e pornografia. Sicuramente solo una piccola parte di questo materiale sarà stato oggetto di pornografia non consensuale, ma resta a ogni modo un dato degno di nota considerando che diversi casi giudiziari di *revenge porn* hanno visto, specie in Italia, la piattaforma *social* come la prediletta per gli autori del reato. Un'inchiesta svolta dal *Guardian*, quotidiano di Manchester, ha parlato dell'esistenza di un documento riservato di *Facebook*, il c.d. *leaked document*, il quale rivelerebbe che al

gennaio 2017 i contenuti segnalati alla piattaforma come possibili casi di *revenge porn* sarebbero più di 51000 (Caletti, 2018).

Dal punto di vista tecnologico una delle più recenti modalità di realizzazione di immagini sessualmente esplicite utilizzerebbe tecniche d'Intelligenza Artificiale creando quelli che abbiamo già menzionato come *deepfake*. Una rivelazione statistica del settembre 2019 ha dimostrato che di 14678 video *deepfake* su Internet il 96% sono costituiti da immagini sessualmente esplicite di donne – sia celebri che comuni – con un incremento del 100% rispetto alla precedente rilevazione del dicembre 2018 – dove erano 7964 – (Ajder, Cavalli, Cullen e Patrini, 2019).

In materia di *deepfake* abbiamo avuto modo anche di parlare dell'applicazione *Deepnude*, ritirata dalla distribuzione e poi continuata a circolare come *bot* su *Telegram*. Da uno studio recente notiamo come il suo utilizzo abbia raggiunto a un certo punto dimensioni preoccupanti e transfrontaliere. A fine luglio 2020 circa 104852 donne sono state offese con questa modalità; nel 70% dei casi le immagini utilizzate come *input* per il *bot* di *Telegram* sono state acquisite da *social media*. Dal punto di vista geografico 101080 membri dei gruppi *Telegram* dedicati a *DeepNude* provengono da

Russia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan, essendo stato il *bot* sponsorizzato ampiamente sul *social media* russo VK. Molti di questi utenti presenti nei predetti gruppi sono soggetti maschili di origini italiane (Ajder, Cavalli e Patrini, 2020).

Nel nostro paese solo dopo l'introduzione del Codice Rosso è risultato più agevole indagare sociologicamente, con l'uso d'indagini e statistiche, l'impatto del fenomeno. Decorso un anno dall'introduzione dell'art. 612-ter c.p. il Ministero della Giustizia ha diffuso un rapporto che analizza l'impatto che la legge 19 luglio 2019, n. 69 ha avuto. Dal documento apprendiamo che sono state aperte nelle Procure 1083 indagini relative alla diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Di queste, 121 sono state le richieste di rinvio a giudizio, 226 le richieste di archiviazione, 8 le sentenze emesse di cui: 2 condanne con rito abbreviato, 3 patteggiamenti, 1 condanna in Tribunale, 2 proscioglimenti, 3 processi conclusi in Tribunale, 13 ancora in corso (Stringhi, 2021).

Un secondo documento diffuso dal Ministero dell'Interno e dedicato sempre ad analizzare dati italiani a un anno dal Codice Rosso ha dedicato una sezione al reato *ex art. 612-ter c.p.* In un periodo che va dal 9 agosto 2019 all'8 agosto 2020 il reato di diffusione illecita

di immagini o video sessualmente espliciti ha avuto un andamento altalenante, con un picco a maggio; durante il *lockdown* del 2020 si è registrato un decremento del crimine in esame. Da una suddivisione su base regionale è emerso che la Lombardia ha avuto il primato di delitti commessi, con 141 casi di *revenge porn* e un'incidenza di vittime di sesso femminile dell'82%; seguono la Sicilia con 82 casi e la Campania con 74. Le vittime di sesso femminile sono a livello nazionale l'82%, di queste l'83% sono maggiorenni e l'89% di nazionalità italiana (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2020).

L'associazione "Permesso Negato", che si occupa di fornire supporto alle vittime di diffusione non consensuale di materiale intimo e violenza *online*, ha diffuso a novembre 2022 i dati del suo report "*State of Revenge Porn 2022*". Da questi risulta che fino a quel momento circa 2 milioni d'italiani sono stati vittime di *revenge porn*, 14 milioni hanno visualizzato le immagini o video delle vittime e un italiano su sei ha prodotto contenuti di tipo pornografico. I gruppi *Telegram* dedicati allo scambio di porno non consensuale sarebbero diventati circa 29 con 2223000 di clienti. Un ulteriore dato drammatico è quello relativo alla prima risposta che le

vittime hanno dopo aver subito un episodio di *revenge porn*: nel 53% dei casi è quella di tentare il suicidio (Cereda, 2023).

L'11 dicembre 2023 viene presentato il report “Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne”, un documento elaborato dal Servizio Analisi Criminale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I casi di *revenge porn* risultano in aumento – +1% rispetto al 2022 – e in totale, dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n. 69 al 30 settembre 2023, sono stati registrati 4821 casi con il 69% di vittime donne, di cui il 17% minorenni e l'87% di nazionalità italiana; solo nel 2023 questi casi sono stati 964. Il documento ci fornisce un'analisi regionale che questa volta vede il numero di reati rapportati alla popolazione residente. Da questa analisi emerge che le regioni in cui tale reato è più diffuso sono Umbria, Sicilia e Sardegna (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2023).

Sono recenti due documenti statistici sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti che settorializzano il fenomeno. Il primo è un report dell'Istat – Istituto Nazionale di Statistica – pubblicato l'1 luglio 2024 e che si occupa di molestie sul lavoro. Dal documento emerge come dalla rivelazione che copre il biennio 2022-2023 sul luogo di lavoro lo 0,1% delle donne tra i 14

e i 70 anni siano state vittima di *revenge porn*. Lo 0,1%, sempre delle donne, sono state invece minacciate di diffondere, pubblicare, mostrare proprie foto o video sessualmente espliciti in cambio di denaro o di rapporti sessuali – pratica conosciuta come *sextortion* – . Per gli uomini invece i reati di *revenge porn* e *sextortion* insieme raggiungono lo 0,3%, quindi un totale di poco maggiore rispetto al genere femminile (Istat, 2024).

Un secondo documento, di origine ministeriale, è stato invece pubblicato il 31 maggio 2024 e ha analizzato i dati relativi al rapporto tra i giovani e la violenza di genere. Esaminando la fattispecie relativa all'art. 612-ter c.p., il 67% del totale delle vittime di sesso femminile di questo reato è d'età compresa tra gli 0 e i 34 anni. L'incidenza è costante per le fasce d'età: nel 2023 è al 6% per la fascia che va fino ai 13 anni; al 17% per quella dai 14 ai 17 anni; al 39% per quella 18-24 anni; al 38% per quella tra i 25 e i 34. È netta dunque nel 2023 la prevalenza di vittime comprese nel macro-blocco che va dai 18 ai 34 anni, cioè il 77%. In linea con i dati generali, per tutto il 2023 le vittime di nazionalità italiana sono prevalenti, ossia l'87%; quest'ultimo dato, nella fascia fino ai 13 anni, invece costituisce il 100%. Dal punto di vista degli autori di

revenge porn, sul totale, quelli che hanno dagli 0 ai 34 anni costituiscono il 38% nel 2023; i giovani autori, dai 14 ai 34 anni, nel quadriennio 2020-2023, risultano essere prevalentemente di sesso maschile, ossia il 92%. Per questi e nel periodo predetto è costante l'incidenza per fasce d'età: predominante è quella dai 25 ai 34 anni che è circa del 50%; rilevante anche come quella che va dai 14 ai 17 anni superi il 10%. Circa il requisito della nazionalità il 68% degli autori sono italiani, il restante 32% stranieri (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2024).

Infine, dalla relazione 2023 del Garante per la protezione dei dati personali, è emerso che circa 650 sono state le segnalazioni da parte di persone che temono di essere state vittime di *revenge porn*. Nella maggior parte dei casi queste segnalazioni si sono concluse con un provvedimento – *ex art. 144-bis Codice privacy* – diretto alle piattaforme digitali interessate per ottenere l'intervento di blocco preventivo del materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto della temuta attività di diffusione. Precisamente sono state 299 le delibere dirigenziali in materia di *revenge porn* ratificate dal Collegio. L'incremento delle segnalazioni è sicuramente dovuto

all'implementazione della lotta al *revenge porn* tramite la realizzazione di un sistema di segnalazione *online* (Gdpd, 2024).

Capitolo sesto

LA REAZIONE SOCIALE AL REVENGE PORN

Molte sono le voci, le richieste e le riflessioni critiche che le donne contemporanee hanno a riguardo della violenza di genere, del *revenge porn* e di come vengono affrontati. Spesso si tratta di voci “fuori dal coro”, in parziale contrasto con la dottrina predominante e le scelte giuridiche adottate. Tra esse una delle più singolari è quella di Tamara Pitch che afferma come il problema della violenza maschile contro le donne non sia in realtà un indizio del patriarcato, ma sintomo della sua crisi. Quella che oggi chiamiamo “violenza” non sarebbe altro che il “giusto controllo” da sempre perpetrato dall’uomo nei confronti della donna. Oggi questo controllo diviene violenza proprio perché le donne non lo accettano più. Non viene più accettata l’autorità patriarcale mentre contemporaneamente si estende il campo di libertà riservato alle donne, e questo fa paura. «È proprio quando, come adesso, le identità, le comunità, si rivelano illusorie, le famiglie inesorabilmente plurali e diversificate, i legami costitutivamente fragili, che il controllo diventa violenza esplicita, segno di impotenza e frustrazione, piuttosto che di un senso di

autorità legittima» (Pitch, 2008, p. 10). Questa crisi del maschile è molto complessa; essa ha a che fare sia con la sessualità – intesa come scomparsa dell’*eros*, alimentata dalle relazioni virtuali e dalla dominanza di un “femminile esibito” tutto uguale – che con la “relazione”, elemento che manca oggi nel modo prevalente con cui gli uomini si rapportano alle donne. E ci si domanda se questo possa essere un segno di paura o una conseguenza della paura (Pitch, 2008).

I movimenti delle donne sono i fautori dei Centri antiviolenza che nascono in Italia con una specificità di pensiero: attraverso il contatto con le case rifugio straniere, i Centri italiani sono pensati come scommessa politica e non luoghi schiacciati dalla mera solidarietà tra oppresse e nemmeno come supplenza della mancata attivazione dello stato sociale. Anche i “Centri delle donne”, sorti numerosi negli anni Ottanta, fanno da base ideologica a come quelli antiviolenza devono strutturarsi oggi, ossia istituzioni femminili forti e autorevoli. Secondo un pensiero dominante tra alcuni movimenti femminili che sostengono i Centri antiviolenza l’accoglienza e l’ospitalità offerta alle vittime non deve essere fondata tanto sull’offerta di consulenze professionali – assistenti

sociali, psicologi, avvocati – quanto sullo spazio di ascolto e sulla relazione politica tra donne. Da qui prendono piede i discorsi relativi alle strategie di uscita dalla violenza, centrati sullo scambio di forza e valore e sull'essere donna. Inoltre questi si propongono di andare oltre la denuncia e la necessità di riparare il danno subito, focalizzandosi sul desiderio e la progettualità femminile nel mondo, anche laddove prima c'è stata violenza. Da qui è messo in discussione l'intero statuto della vittima, poiché nessuna donna può essere sintetizzata dalla violazione che ha subito, per quanto grave questa possa essere. Questo atteggiamento peculiare italiano si distanzia in un certo qual modo dal femminismo americano, più concentrato sulla criminalizzazione. Questo non vuol dire che i movimenti delle donne italiani ignorino il problema della sicurezza delle vittime e dell'impunità dei loro aggressori. Nei nostri Centri antiviolenza l'opportunità della denuncia penale in concreto viene valutata assieme alla donna accolta, privilegiando l'elaborazione di nuove prassi d'intervento con le forze dell'ordine.

«Questo ha portato i Centri a farsi promotori di azioni e di interventi di sensibilizzazione e di formazione diretti a modificare culture istituzionali che

minimizzano e cancellano la violenza maschile contro le donne, soprattutto quando si esercita all'interno della famiglia, così come a considerare la donna responsabile delle violenze; e ha portato alla costruzione di prassi di intervento concordate, che negli ultimi anni e in alcune città hanno dato vita a “Tavoli contro la violenza” e si sono formalizzate in protocolli di azione» (Creazzo, 2008, p. 26).

La maggior parte dei luoghi dedicati all'accoglienza delle donne che subiscono violenza in Italia sono posti gestiti da associazioni o cooperative femminili non istituzionalizzate. Una delle scommesse che sin da subito le attiviste si sono ritrovate ad affrontare è quella d'interrogare e mettere in discussione il c.d. “dato per scontato” del pensiero istituzionale (Creazzo, 2008).

Istituzionalizzare i Centri antiviolenza significa per alcune affrontare il problema della formazione. Non bastano incontri isolati e una o due Conferenze l'anno, ci vogliono precisi percorsi formativi di sensibilizzazione che debbano diffondere i principi del rispetto reciproco, della valorizzazione delle differenze e del contrasto alla discriminazione, sin dalla tenera età. Un esempio pratico è quello che è stato realizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità dal 2004 in circa 40 Università italiane. Questi corsi, aperti sia a uomini

che a donne, hanno avuto l'obiettivo di diffondere la cultura di genere nelle istituzioni culturali, politiche e sociali. In senso più ampio le lezioni frontali, i laboratori e gli incontri interattivi hanno riguardato non solo ogni forma di discriminazione basata sul genere, ma anche sull'orientamento sessuale, razza, credo religioso e così via (Cocchiara, 2013).

Un altro punto cruciale su cui alcuni movimenti femminili pongono il loro interesse è quello terminologico relativo al neologismo *revenge porn*, incompatibile con una lettura femminista e transfemminista. Il termine distoglierebbe le attenzioni dalla violenza agita, che è il vero *focus* della fattispecie incriminata. L'unico termine per alcune accettabile in futuro è quello generico di "violenza", determinata dall'assenza di consenso; solo in questo modo, a differenza di ciò che avviene con "*revenge porn*" si sposta la prospettiva su chi subisce l'azione e non sulle motivazioni dell'autore. Le cause alla base del perché difficilmente il *revenge porn* venga inquadrato come violenza starebbero nello spazio virtuale in cui esso si esercita. La mancanza di fisicità allontana la percezione comune dal carattere violento della condotta. Eppure lo spazio virtuale è alimentato da persone vive, che consente a persone

violente di agire. L'auspicio quindi è quello di sgomberare gli immaginari per il futuro dando vita a nuove parole e narrazioni (Chierici, Dascanio e Stringhi, 2020).

Un esempio di come i concetti siano culturalmente e socialmente costruiti è quello relativo alla definizione della violenza sessuale. I movimenti femministi infatti in questo caso sono riusciti a spostare il problema della violenza da un'accezione individualistica a una più ampia in grado di criticare tutte le forme d'oppressione insite nel modo in cui sono costruiti tradizionalmente i rapporti di genere. Grazie alle riflessioni dei predetti movimenti si è giunti a comprendere che chi agisce con violenza lo fa seguendo dei copioni culturali interiorizzati. Si tratta di modelli con cui esercitare il controllo, considerati genericamente normali, naturali; proprio su questi c'è ancora una forte richiesta d'intervento non solo attraverso la sanzione del reo. Quest'ultima riflessione proviene da Leraffall, nome di fantasia utilizzato da una donna etero *cisgender* vittima di *revenge porn*, in un post del blog "Radicalmente Libera" (Leraffall, 2019). Trovo la sua voce estremamente importante: non vi può essere riflessione più autentica di quella di chi di queste condotte è stata vittima.

Uno studio del 2018 svolto da Sophie Maddocks ha fatto emergere un generale rifiuto da parte di attiviste e ricercatrici del termine *revenge porn*. Una soluzione alternativa proposta dell'autrice sarebbe quella di utilizzare l'acronimo Dncii – Diffusione Non Consensuale di Immagini Intime –. Secondo alcune attiviste la lotta alla Dncii rientrerebbe nella più ampia categoria degli interessi delle donne. L'approccio più oppositivo di queste vede la Dncii come un problema creato dallo Stato e dal controllo che le multinazionali hanno sul cyberspazio, ed è denominato “tecnopolitico”. A causa di questo controllo non tutte le vittime riescono a farsi sentire, ne sono penalizzate infatti quelle che hanno visto proprie immagini intime circolare sul c.d. “Internet di secondo livello”. Emerge dunque una disegualianza digitale e un controllo generalizzato al quale rispondere con la richiesta di un Internet alternativo, femminista e decolonizzato. In questa prospettiva di modifica della responsabilità da parte di tutte le piattaforme digitali, un piccolo cambiamento anche nel vocabolario potrebbe avere un enorme impatto sulle *policy* e sull'opinione pubblica (Maddocks, 2019).

Il termine *revenge porn* è nato con l'intento condivisibile di denunciare una forma di violenza sessista, ma a sua volta rischia di

contenere in sé, paradossalmente, proprio una forma di sessismo. Alle femministe questo termine continua a non piacere ma lo si continua a usare in assenza di alternative. Parlare di vendetta è infatti riduttivo e finisce con il rappresentare un'apologia indiretta del *victim blaming*. La condotta criminale ne risulta quasi comprensibile e giustificabile dal comportamento immorale della donna, e questo ai movimenti delle donne proprio non va bene; da qui è stata elaborata una proposta terminologica interessante per il futuro. Durante un semestre *online* – anno accademico 2020/2021 – nell'ambito del corso di “Introduzione agli studi di genere” dell'Università di Genova, condotto da Isabel Fanlo Cortes, Luisa Stagi ed Emanuela Abbatecola, studentesse e studenti hanno iniziato a riflettere sulle possibili alternative al noto neologismo. Lo stimolo è partito dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 e dalla denominazione da essa introdotta nel Codice penale di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, troppo lunga e troppo poco competitiva col più agevole *revenge porn*. Invertendo però le parole “video” e “immagini” l'acronimo di questa rubricazione diventerebbe D.I.V.I.S.E., sigla in grado di dare conto alle radici culturali su cui si poggia questo tipo di violenza, ossia la storica

divisione tra “donne per bene” e “donne per male”. D.I.V.I.S.E. da una dignità sociale riconosciuta alle prime e negata alle seconde, in virtù della propria reputazione sessuale. L’alternativa terminologica proposta riflette a gran voce su una rivoluzione sessuale atta a liberare dal senso di vergogna la vittima, mirata a depotenziare lo stigma sociale e al non avere mai più donne “divise” (Abbatecola, 2021).

Permesso Negato è probabilmente l’associazione europea più attiva in caso di *revenge porn*; essa ha supportato nel 2021 la nascita di *Wired Safe Web* progetto di *Wired* Italia nato per sensibilizzare utenti e lettori su come prevenire e difendersi dalla violenza in rete, in ogni sua forma. Il progetto si sposa con i valori della corretta informazione e della consapevolezza nel mondo digitale. I suoi obiettivi sono tre: accendere la luce su queste tematiche, offrire indicazioni chiare alle vittime e alle famiglie per potersi difendere e tutelare, mettere assieme il lavoro che associazioni, startup – tra cui “Chi odia paga” – e professionisti svolgono sul territorio. L’attività si declina con contenuti pubblicati periodicamente su *Wired.it*, editoriali di esperti, attività sui canali *social* della testata, dibattiti e interviste in tutti gli eventi di *Wired* Italia (Redazione, 2021).

Ed è proprio di Wired.it la notizia che l'associazione Permesso Negato ha attivato nella giornata mondiale dedicata alla salute mentale, il 10 ottobre 2022, un servizio chiamato "Primo soccorso psicologico". Nato dalla collaborazione con "Tconsulta", piattaforma digitale dedicata al benessere dei lavoratori, lo strumento prevede un incontro in uno spazio sicuro *online*, a cui accedere previa prenotazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite la *help line* di Permesso Negato. Il percorso comprende tre consulenze virtuali, estendibili a quattro per le vittime di *revenge porn*. La startup nasce con l'intento di rendere più accessibile l'assistenza psicologica, a prescindere dalla locazione geografica della vittima (Redazione, 2022).

Tra le altre attività che Permesso Negato ha svolto è di notevole importanza quella in collaborazione con *Facebook*, nel 2020, che aveva come obiettivo quello di fornire alle potenziali vittime di *revenge porn* gli strumenti per impedire che proprie immagini e video intimi circolassero sulla piattaforma diventando virali. Da questo progetto iniziale si è sviluppata poi, dal 9 marzo 2021, la collaborazione tra *Facebook* e il Garante per la protezione dei dati personali per riuscire a contenere il fenomeno della pornografia non

consensuale. Da questa cooperazione è nato un canale di segnalazione dedicato sul sito del Garante a disposizione delle potenziali vittime. Le segnalazioni possono essere inviate in maniera sicura e confidenziale da ogni persona maggiorenne che sospetta di essere stata vittima di *revenge porn*, caricando direttamente le immagini che si presume essere state violate e diffuse. In questo modo esse verranno cifrate dalla piattaforma *social* per diventare prima irriconoscibili, poi distrutte, e infine, tramite una tecnologia di comparazione, bloccate anche su *Instagram*. Chi invece ha la certezza che proprie immagini intime siano state pubblicate può inviare la propria segnalazione direttamente a *Facebook* o *Instagram* tramite lo strumento “Segnala” del *Meta Safety Center*. In questo modo, prima della rimozione, *Facebook* creerà un algoritmo in grado di riconoscere l’immagine ogni volta che potrà essere nuovamente ricaricata, così da bloccarla in modo tempestivo e preventivo (Gamalero, 2021).

Notevole è anche l’iniziativa di “Federfarma Palermo” che dal novembre 2022 ha attivato nelle farmacie di Palermo e provincia una campagna di sensibilizzazione chiamata “*Stop Sexting and Revenge Porn*” per contrastare questi fenomeni tra i giovanissimi delle scuole

secondarie di primo e secondo grado. Ideata assieme all'associazione "Mete onlus", la campagna prevede l'esposizione nelle farmacie coinvolte di una locandina che sensibilizza in merito alla consapevolezza dell'invio di immagini e video a sfondo sessuale. Direttamente tramite le farmacie le vittime possono così chiedere aiuto a Mete onlus. La farmacia è stata scelta come luogo adatto, di accesso facile, per far conoscere il fenomeno anche ai genitori spesso inconsapevoli di queste realtà criminali che sempre più coinvolgono i propri figli. Inoltre la farmacia è stata ritenuta dal segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, uno dei pochi luoghi in cui la donna vittima di violenza si reca da sola col "permesso" dell'uomo violento. Durante i primi sette mesi della campagna sono state più di cento le richieste di aiuto pervenute sia dalle giovani vittime che dai loro genitori (Redazione, 2023).

Gli strumenti nati perlopiù grazie alla collaborazione di forme associative che genericamente abbiamo individuato come movimenti delle donne continuano ad alternarsi a nuove richieste atte a bloccare un fenomeno sempre più incalzante. Tra esse ancora una volta risultano interessanti quelle di Leraffall, pubblicate sul

blog di “Radicalmente Libera”, in merito alla lotta contro il *revenge porn*, e che vanno oltre il mero approccio penale.

«Dovremmo:

- costruire pratiche e saperi del corpo proprio e altrui, della sessualità e degli affetti che mettano al centro la libertà, lo stare bene, il rispetto di sé e dell’altro;
- indagare e decostruire i sentimenti della vendetta, dell’odio, gli stereotipi culturali;
- parlare di industria pornografica, analizzare insieme quali immaginari alimenta;
- approfondire il nostro rapporto con la tecnologia e vincolarla al rispetto dei diritti umani;
- chiedere maggiori investimenti pubblici per questi programmi e accogliere le iniziative private finalizzate agli stessi scopi» (Leraffall, 2019).

Il *revenge porn* necessita per il futuro di una nuova narrazione, è questo anche l’auspicio di Officina Femminista, movimento delle donne nato nel 2020. Ogni storia, secondo il paradigma narrativo che percepiamo come assoluto, è formata da tre parti principali: un

inizio, un corpo centrale e una fine. In questo schema, dov'è la donna dopo aver ricevuto violenza? Dopo essere stata stuprata? Dopo essere stata vittima di *revenge porn*? Dov'è la possibilità di rinascita e la propria validità di persona a prescindere dalla violenza sofferta? In seguito al reato subito la storia della donna sembra infatti fermarsi all'evento criminoso, ciò rende inverosimile l'idea che la vittima possa condurre in seguito una vita normale. Questa narrazione, che ci si propone di cambiare, alimenta la convinzione per ogni donna di dover rimanere entro certi limiti, oltre i quali si rischia di subire violenza e dunque di non avere un regolare futuro; l'unico modo per smantellare questa visione è quello di eliminare la vergogna. Un'educazione basata sul non sentirsi in colpa di essere sessualmente desideranti, libere, sarebbe un primo passo. Per arrivare a questo però si dovrebbe arrivare a includere l'espressione della propria sessualità tra i diritti ritenuti inviolabili. Fare *sexting* o mandare proprie foto di nudo devono essere considerati diritti al pari di altri costituzionalmente garantiti. E per arrivare a questo c'è proprio bisogno di una nuova narrazione del *revenge porn*: quella di raccontare la storia di una donna oltre il suo dolore legittimo. In questa narrazione ogni persona dovrà sentirsi valida nel vivere

serenamente la propria libertà sessuale; per farlo bisognerà creare un'asse di supporto alle donne parallela alla denuncia chiara e decisa di ogni situazione abusante, in quanto la privacy lesa dal reato in esame è anch'essa diritto fondamentale e inviolabile dell'uomo. Solo così, con la considerazione della privacy come diritto collettivo dell'umanità, si potrà iniziare a pensare che il problema non è quello che si fa nella propria intimità ma piuttosto che quell'intimità sia stata violata (Redazione, 2020).

Alcune riflessioni e richieste sono arrivate anche da voci maschili, mettendo in luce come la lotta al *revenge porn* nel futuro possa realizzarsi anche al di fuori di barriere di genere. Edoardo Lombardi Vallauri, tra gli altri, ha individuato la necessità di allargare lo sguardo verso i colpevoli del reato non solo a chi realizza *de facto* l'azione criminale, ma anche a quelli che permettono indirettamente a questa pratica di essere oggi l'orrore che è. La denuncia sociale che viene sollevata è rivolta verso tutti quelli che giudicano male una donna che ha una libera vita sessuale. Ma ancora, verso quelli che, pur non disapprovando realmente la vita sessuale altrui, ne approfittano comunque per deridere, screditare, condannare la donna che ne ha una in modi non ritenuti convenzionali. Nel mirino

del linguista ci sono anche coloro che vedendo una pubblicità in cui una donna è nuda pensano che in quel contesto l'immagine femminile venga svilita; coloro che credono che nella prostituzione ci sia un'umiliazione e una degradazione del sé, anche quando non c'è sfruttamento ma l'attività è frutto di una scelta libera; coloro che pensano sia disdicevole per una donna utilizzare il *sex appeal* per avere successo e avanzare nella carriera lavorativa. Quest'ultimo è sicuramente un pensiero che contrasta la narrazione femminista dominante e che potrebbe essere oggetto di aspre critiche. L'autore però riflette sul fatto che farsi apprezzare per la propria intelligenza e competenza non venga mai considerato degradante, mentre per il proprio *sex appeal* sì. Perché bisogna vergognarsi di apprezzare la bellezza altrui o di farsi apprezzare per la propria sensualità? La vergogna nasce nel momento in cui si pensa limitatamente che ciò a cui serve il *sex appeal*, cioè l'essere desiderabili sessualmente, è errato. La narrazione che vorrebbe la vita sessuale come qualcosa di profondamente sbagliato, specie per chi ricopre alcuni ruoli professionali, sarebbe in questo caso da demolire. Da qui infine l'autore conclude la sua polemica puntando il dito verso tutti quei genitori che contribuiscono a demonizzare il sesso inculcando alle

proprie figlie e figli che in esso ci sia qualcosa di inopportuno. Si desidera dunque una rivoluzione mentale complessa, che andrebbe a demolire l'idea che il sesso debba avvenire solo all'interno di un legame impegnativo, duraturo e con una sola persona. Solo questo mutamento culturale, che dovrebbe avere come riferimento sia giovani che adulti, aiuterebbe a comprendere la più ampia platea di colpevoli di *revenge porn*, in funzione di un nuovo approccio più efficace al suo contrasto (Lombardi Vallauri, 2021).

Conclusioni

Nel mio elaborato è emerso sia nel primo che nel terzo capitolo come il problema terminologico sia stato spesso un ostacolo per la comprensione del fenomeno del *revenge porn* e non solo, anche della violenza di genere in senso più ampio.

Trovare tuttavia un termine “perfetto” che riesca a comprendere ogni sfaccettatura e forma del problema credo sia del tutto utopico. Si creerebbe infatti l’inconveniente dell’utilizzo di terminologie troppo lunghe e complesse che anziché avvicinare la società al problema potrebbero tediarla e confonderla. Ritengo dunque che *revenge porn*, così come tanto ormai recepito dalla gente, possa risultare efficace per continuare ad attirare l’attenzione generale.

Il passo ulteriore da compiere, andando oltre la mera questione terminologica, è quello di capire le varie forme con cui questo tipo di violenza può manifestarsi, sia in una prospettiva di genere che più in generale verso qualsiasi essere umano. Ampliare l’approccio aiuterebbe anche a comprendere meglio come si collocano le minoranze sociali all’interno della collettività e ragionare sui motivi che ancora oggi

spingono molte persone a vittimizzare più facilmente donne, membri della comunità Lgbtqia+ o disabili. A tal proposito nel quarto capitolo, analizzando il principale strumento penale a disposizione della vittima, ossia l'art. 612-ter c.p., abbiamo potuto constatare come l'inquadramento della norma all'interno del Codice Rosso non sollevi dubbi a una sua interpretazione estensiva dal punto di vista della parte lesa. Non vi è infatti alcun riferimento al genere nella fattispecie incriminatrice; la scelta del legislatore di creare questo nuovo reato all'interno del flusso di populismo e clamore che la questione femminile nello scorso decennio stava avendo è servita solo a enfatizzarne la portata "rivoluzionaria", ma non pone alcun limite applicativo al nuovo reato, così da poter ampliare i confini della problematica e guardare più genericamente a ogni forma di minoranza sociale.

La competizione creata tra media, istituzioni, Centri antiviolenza e movimenti femminili, relativa alla detenzione della chiave per la risoluzione del problema, dovrebbe trasformarsi in una più estesa collaborazione concentrata sempre più sulla fase preventiva che su quella punitiva. Certo, la pena è esemplare come deterrente ed è giusto che riforme di carattere giuridico siano state poste in essere, ma

sappiamo bene, anche ampliando lo sguardo verso altre situazioni in cui l'uso massiccio del penale è stato utilizzato come unica soluzione, che ciò non estirpa alla radice il problema.

Nel quarto capitolo, dall'analisi degli strumenti a disposizione delle vittime, è evidente come quelli penalistici oggi prevalgano come possessori della soluzione al problema. Abbiamo però sottolineato come l'*iter* legislativo che ha portato all'incriminazione diretta del *revenge porn* sia avvenuto in maniera troppo frettolosa, influenzato da un'eccessiva pressione mediatica che, anziché rendere calibrate le scelte del legislatore, ha finito con il determinare una sorta di arbitrarietà nella definizione di alcuni suoi presupposti chiave. Sono infatti affidati alla mera interpretazione del giudice le definizioni di "sessualmente esplicito" e di "relazione affettiva", requisiti cardine *ex art. 612-ter c.p.* nel primo caso per quella che abbiamo definito la fattispecie "semplice", nel secondo per quella aggravata. Lasciare al giudice la definizione dei predetti non solo potrebbe portare contrasti giurisprudenziali in un sistema di *civil law* come il nostro, ma anche scoraggiare la vittima dal ricorso al penale. Definire la portata sessuale di un contenuto e il grado di affettività di una relazione implica di per sé un'indagine nella sfera privata della vittima che il sistema dovrebbe

accantonare per evitare il fenomeno del *victim blaming*. A un'interpretazione giurisprudenziale andrebbe a mio parere sostituita un'interpretazione autentica da parte del legislatore perlomeno su questi due punti focali della norma: se si è deciso di affidare il primato al penale nel contrasto alla violenza di genere è richiesto almeno che questo strumento non risulti ondivago o caotico.

Un altro enorme vuoto lasciato dal legislatore è quello relativo alla mancata incriminazione diretta degli *Internet providers*. Inserire al terzo comma dell'art. 612-ter c.p. un'aggravante per il partner della vittima che è poi, come abbiamo avuto modo di riflettere, l'ipotesi più diffusa con cui il *revenge porn* si manifesta, e aver ignorato la responsabilità dei gestori dei siti web, nei quali i contenuti lesivi circolano, è una lacuna che scatena sempre più spesso reazioni estreme nelle vittime. Per questo motivo ho deciso, nel quinto capitolo, di parlare proprio di Tiziana Cantone, cui suicidio è stato essenzialmente causato dalla delusione che questa mancata incriminazione dei *social network* ha scatenato, con il conseguenziale diniego per la giovane del diritto all'oblio. Quest'ultimo può essere inteso come un'estensione del diritto all'identità personale ravvisabile nell'art. 2 della Costituzione ed entra sempre più spesso in collisione con un altro diritto costituzionale,

quello di cronaca, discendente dall'art. 21. Nell'era in cui anche la cronaca è totalmente digitalizzata si può comprendere facilmente come sia ancora più difficile, rispetto all'età *pre-social*, assicurare la non diffusione o cancellazione di dati *online* che possano pregiudicare l'onore della persona. Nonostante l'attività della Corte di Cassazione e del GDPR è evidente come uno dei più grandi paradossi dell'*iter* penalistico sia stato quello di ignorare la responsabilità diretta dei *provider* pur, come è emerso dal mio elaborato, constatando che è proprio l'attività di questi ultimi a realizzare gli effetti più lesivi per la vittima.

Anche in questo caso mi sento di poter affermare che, se è il penale lo strumento ritenuto più idoneo a contrastare la diffusione non consensuale di immagini intime, è lecito aspettarsi perlomeno che esso agisca senza lasciare i predetti vuoti. È evidente che sia mancato un approfondimento nella prospettiva della questione dal lato passivo della vittima che richiede quanto prima riforme legislative colmanti le suddette pecche. Le lacune fin qui emerse fanno da miccia alle reazioni sociali illustrate nel sesto e ultimo capitolo, in cui un raccordo tra istituzioni statali e realtà sociali, più concentrate sul momento preventivo che punitivo, è richiesto all'unisono.

Ritengo che uno dei luoghi principali in cui intervenire siano le scuole dell'infanzia, bisogna concentrarsi proprio su quelli che saranno gli adulti del futuro se si vuole mirare a un domani migliore e senza più queste forme estreme di violenza. Le differenze basate sul genere andrebbero attenuate e contestualizzate. Ai bambini andrebbe insegnato che maschi e femmine sono molto più simili di quanto oggi ancora molti adulti credono. Bisogna dire basta alle divisioni, soprattutto nel gioco, tra generi. Il gioco è la base fondamentale per la nascita di relazioni interpersonali e ha un ruolo importantissimo nella creazione dei rapporti affettivi.

Questo ruolo essenziale assegnato ai professionisti a contatto con i bambini deve rimanere costante in tutto il loro percorso di crescita. In età pre-adolescenziale, e quindi già dalla scuola primaria, sarebbe opportuno educare i giovanissimi all'uso corretto ed etico del web e dei *devices* tecnologici; in età adolescenziale inserire in modo concreto l'educazione sessuale nelle scuole non solo servirebbe a far crollare certi tabù, ma anche a dissociare il binomio 'libertà sessuale/vergogna'.

Un'attentissima e scrupolosa formazione di tutti coloro che lavorano con i più giovani dovrebbe essere una delle maggiori priorità istituzionali, senza scordare ovviamente il giusto raccordo e dialogo tra

questi e le famiglie, affinché i risultati ottenuti dai professionisti non vengano vanificati a casa.

Sono ancora oggi fondamentali i movimenti femminili e il loro attivismo? Abbiamo avuto modo di scoprire, nel secondo capitolo, come questi siano stati utili per sollevare all'attenzione pubblica gli aspetti più delicati relativi alle differenze di genere, tra cui le varie forme di violenza verso le donne e come esse si siano evolute e ramificate negli anni. Perciò sì, alla luce del contributo fornito dai predetti movimenti direi che è importante ancora oggi, specie nella declinazione dei Centri antiviolenza, che essi esistano. Anche se credo che ormai ci siano le basi per poter definire questi ultimi il frutto non solo esclusivo di una forma di attivismo prettamente femminile, ma umano e generalizzato, in linea con la considerazione secondo cui tutti nel nostro presente abbiamo il dovere morale di prevenire la diffusione di ogni forma di violenza, a prescindere dal genere. Ben vengano le giornate commemorative se possono essere utili a sensibilizzare tramite la conoscenza di alcune realtà, ma che non ci si limiti ancora una volta solo a questo. Il web se usato con consapevolezza può divenire un meraviglioso strumento di collaborazione tra diversi ambienti sempre e solo in un'ottica essenzialmente preventiva al problema.

Le analisi condotte dai sociologi tramite le esperienze dei Centri antiviolenza sono state fondamentali per quantificare l'espansione della problematica. Monitorare la diffusione del *revenge porn* è utile per capire se le scelte penalistiche intraprese col Codice Rosso siano state realmente in grado di frenare il diffondersi del reato. Allo stesso modo credo che la sociologia del diritto sia una scienza utilissima anche per comprendere cosa ancora 'manca' dal punto di vista legislativo. Il diritto si adatta e migliora sé stesso tramite lo studio dell'evoluzione sociale. Di conseguenza la sfida che nei nostri giorni ne consegue ritengo sia enorme, considerando come velocemente la società sta mutando anche grazie alla diffusione delle sempre più avanzate tecnologie. È una sfida dura ma non impossibile che può essere intrapresa destinando più risorse alla formazione professionale, come già accennato, e anche tramite un'indagine comparatistica verso le normative di altri Paesi, che hanno dovuto affrontare il problema della diffusione della pornografia non consensuale un po' prima di noi. Dallo studio delle indagini svolte nel resto del mondo è possibile capire in che direzione il diritto può evolversi per contenere la violenza, specie se esse sono oggettivamente, come abbiamo potuto constatare, molto più numerose.

I particolarismi dei vari paesi sono fondamentali, certo, ma la violenza è violenza ovunque, viviamo in un mondo sempre più globalizzato in cui i comportamenti umani, almeno nel mondo occidentale, si conformano sempre più. Analizzare il reato in una prospettiva che va oltre lo studio del binomio “cause/effetti” solo all’interno dei confini nazionali penso sia essenziale. Specie quando il problema, come quello in questione, è di natura transfrontaliera: il *revenge porn*, come reato legato a Internet e all’informatica, è per sua natura potenzialmente globale. Una condotta lesiva messa in atto in un determinato Stato può esaurire i suoi effetti in un altro, per questo la collaborazione, almeno dal punto di vista della scienza comparatistica, può essere un ulteriore strumento di analisi, studio e programmazione di soluzioni ostacolanti più concretamente le nuove forme di violenza.

Bibliografia

- ABBATECOLA Emanuela (2021), *Revenge Porn o D.I.V.I.S.E? Proposta per cambiare un'etichetta sessista*, in “AG About Gender – International journal of gender studies”, Vol. 10, N° 19, pp. 401-413.
- ACERNESE Antonella (2021), *Chi era Tiziana Cantone: storia, vita, morte, dopo commenti e meme*, in <https://www.controcampus.it/2021/01/chi-era-tiziana-cantone-storia-vita-morte-dopo-commenti-e-meme/> (visitato il 30 luglio 2024).
- AJDER Henry, CAVALLI Francesco, CULLEN Laurence, PATRINI Giorgio (2019), *The State of Deepfakes 2019: Landscape, Threats, and Impact*, in “Deeptrace AI”, 1 settembre 2019, pp. 1-20.
- AJDER Henry, CAVALLI Francesco, PATRINI Giorni (2020), *Automating Image Abuse: Deepfakes Bots on Telegram*, in “Sensity AI”, ottobre 2020, pp. 1-9.

- BARMORE Cynthia (2015), *Criminalization in Context: Involuntariness, Obscenity, and First Amendment*, in “Stanford Law Reviews”, Vol. 67, pp. 447-478.
- BASILE Fabio (2018), *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in “Criminalia. Annuario di scienze penalistiche”, pp. 463-474.
- BECCARI Paolo (2022), *Le prime difficoltà applicative della nuova fattispecie di - revenge porn - in caso di diffusione del materiale da parte di soggetti estranei al rapporto sessuale*, in “Sistema penale”, Fascicolo 6/2022, pp. 5-23.
- BIANCHI Malaika (2016), *Il Sexting minorile non è più reato?*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 1, pp. 138-154.
- BIGLIA Barbara, CAGLIERO Sara (2016), *Critica femminista alle norme italiane sulle violenze di genere*, in “AG About Gender, International journal of gender studies”, Vol. 5, N° 10, pp. 282-304.
- BONOMI ROMAGNOLI Barbara (2014), *Irriverenti e libere. Femminismi del nuovo millennio*, Editori internazionali riuniti, Roma.

- CADOPPI Alberto (2002), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, CEDAM, Padova.
- CALETTI Gian Marco (2018), *Revenge porn e tutela penale*, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 3, pp. 65-93.
- CALETTI Gian Marco (2019a), *Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di internet. L’art. 612-ter c.p. e l’incriminazione della pornografia non consensuale*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, Anno LXII, Fasc. 4, pp. 2045-2090.
- CALETTI Gian Marco (2019b), *Revenge porn. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: una fattispecie esemplare, ma davvero efficace?*, in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/6648-revenge-porn-prime-considerazioni-in-vista-dell-introduzione-dell-art-612-ter-cp-una-fattispecie-es> (visitato il 27 luglio 2024).
- CALETTI Gian Marco (2023), *La prima pronuncia di legittimità sull’art. 612-ter c.p.*, in “Sistema penale”, Fascicolo 10/2023, pp. 163-176.
- CARINCI Josephine (2022), *Tiziana Cantone, ex fidanzato assolto/Cadono accuse di falso e simulazione di reato*, in

<https://www.ilsussidiario.net/news/tiziana-cantone-ex-fidanzato-assolto-cadono-accuse-di-falso-e-simulazione-di-reato/2436990/> (visitato il 29 luglio 2024).

- CEREDA Melissa (2023), *Pornografia non consensuale: un fenomeno in continua espansione*, in <https://www.giuridicamente.com/l/pornografia-non-consensuale/> (visitato il 2 agosto 2024).
- CHIERICI Federica, DASCANIO Virginia, STRINGHI Elisabetta (2020), *Si chiama violenza non revenge porn*, in <https://jacobinitalia.it/si-chiama-violenza-non-revenge-porn/> (visitato il 16 agosto 2024).
- CICCIA Rossella, LOMBARDO Emanuela (2024), *Gender regime e sviluppo delle politiche di contrasto alla violenza di genere in Italia e Spagna*, in <https://www.welforum.it/gender-regime-e-sviluppo-delle-politiche-di-contrasto-alla-violenza-di-genere-in-italia-e-spagna/> (visitato il 7 luglio 2024).
- CITRON Danielle K. (2014), *Hate Crimes in Cyberspace*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts.

- CITRON Danielle K., FRANKS Mary A. (2014), *Criminalizing Revenge Porn*, in “Wake Forest Law Review”, Vol. 49, pp. 345-391.
- COCCHIARA Maria Antonella (2013), *Le radici storico-giuridiche della violenza sulle donne e la pluralità delle forme di contrasto*, in <https://associazioneitalianaformatori.it/download/LN1213ViolenzaCocchiara.pdf> (visitato il 4 aprile 2024).
- CREAZZO Giuditta (2008), *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, Anno III, n. 2, pp. 15-38.
- D’ANGELO Salvatore (2019), *Il caso Tiziana Cantone, i social network e la web reputation*, in <https://www.diritto.it/il-caso-tiziana-cantone-i-social-network-e-la-web-reputation/> (visitato il 29 luglio 2024).
- DELLA ROCCA Diletta Aurora (2023), *La vittimizzazione secondaria: quando la donna è vittima due volte*, in <https://www.forensicnews.it/la-vittimizzazione-secondaria->

quando-la-donna-e-vittima-due-volte/ (visitato il 18 luglio 2024).

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (2020), *Violenza contro le donne. Un anno di Codice Rosso*, Ministero dell'Interno, Roma.
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (2023), *Il Punto. Il Pregiudizio e la Violenza Contro Le Donne*, Ministero dell'Interno, Roma.
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (2024), *I giovani e la violenza di genere. Dall'analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni*, Ministero dell'Interno, Roma.
- EICHORN Kim (2013), *Lovers Beware: Scorned Exes May Share Intimate Data and Images Online*, in <http://www.mcafee.com/us/about/news/2013/q1/20130204-01.aspx> (visitato l'1 agosto 2024).
- FOSSATI Franca (1979), *Cronaca di un processo per stupro*, in <https://efferivistafemminista.it/2014/11/cronaca-di-un-processo-per-stupro/> (visitato il 25 marzo 2024).
- GAMALERO Lucia (2021), *Revenge porn: collaborazione tra Garante e Facebook per evitare la diffusione di video intimi*, in

<https://magazine.gdprscuola.it/articoli/revenge-porn-collaborazione-tra-garante-e-facebook-per-evitare-la-diffusione-di-video-intimi/> (visitato il 2 settembre 2024).

- GATTAMELATA Antonio (2022), *Cyberbullissimo e revenge porn*, in “RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne”, Vol. 9 Numero 18, pp. 265-269.
- GAVATORTA Francesco (2016), *Condividere, per distruggere: il caso Tiziana Cantone e il ruolo dei social media*, in <https://www.ninjamarketing.it/2016/09/14/tiziana-cantone/> (visitato il 30 luglio 2024).
- GILLESPIE Alisdair A. (2016), *Cybercrime. Key Issues and Debates*, Routledge, Abingdon-New York.
- Gpdp (2024), *Relazione annuale 2023*, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Roma.
- Istat (2024), *Le molestie: vittime e contesto, Anno 2022-2023*, Istituto Nazionale di Statistica, Roma.
- IURILLO Vincenzo (2024), *Quello di Tiziana Cantone fu suicidio: il gip archivia. Il pm contro Emme Team: Indagini inutili su casi chiusi ma con appeal televisivo*, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/01/11/quello-di-tiziana->

cantone-fu-suicidio-il-gip-archivia-il-pm-contro-emme-team-indagini-inutili-su-casi-chiusi-ma-con-appeal-televisivo/7407519/ (visitato il 2 settembre 2024).

- LERAFFALL (2019), *Revenge porn: essere chi vogliamo*, in <https://radicalmentelibera.wordpress.com/tag/revenge-porn/> (visitato il 2 settembre 2024).
- LO MONTE Elio (2021), *Il c.d. revenge porn nel contesto del Codice Rosso: i limiti della ricostruzione come subspecies della violenza di genere*, in “Iura & Legal Systems”, VIII 2021/1, pp. 108-117.
- LOMBARDI VALLAURI Edoardo (2021), *Tutti i complici del Revenge Porn*, in <https://www.micromega.net/tutti-i-complici-del-revenge-porn> (visitato il 12 agosto 2024).
- MADDOCKS Sophie (2019), *Revenge porn: 5 important reasons why we should not call it by that name*, in <https://genderit.org/articles/revenge-porn-5-important-reasons-why-we-should-not-call-it-name> (visitato il 12 agosto 2024).
- MANCUSO Raffaele Alessandro (2019), *Revenge porn: la nuova fattispecie di reato*, in

<https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/05/revenge-porn-reato> (visitato il 27 luglio 2024).

- MCGLYNN Clare, RACKLEY Erika (2017), *Image-Based Sexual Abuse*, in “Oxford Journal of Legal Studies”, Vol. 37, pp. 534-561.
- MONTALBANO Alessandra (2015), *Femminismi e movimenti delle donne nell’Italia del Duemila*, in “Narrativa”, 37, pp. 31-47.
- NAVA Paola (2011), *Nascita e caratteristiche del femminismo storico in Italia - L’eredità del movimento delle donne alle nuove generazioni*, in <https://cle.ens-lyon.fr/italien/civilisation/xxe-xxie/le-mouvement-des-femmes/nascita-e-caratteristiche-del-femminismo-storico-in-italia-l-eredita-del-movimento-delle-donne-alle-nuove-generazioni> (visitato il 2 luglio 2024).
- PANETTA Rocco (2016), *Diritto all’oblio, il caso Tiziana Cantone apre a risposte più veloci*, in <https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/diritto-all-oblio-il-caso-tiziana-cantone-apre-a-risposte-piu-veloci/> (visitato il 30 luglio 2024).

- PITCH Tamara (2008), *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, Anno III, n. 2, pp. 7-13.
- POWELL Anastasia, HENRY Nicola (2015), *Digital Harassment and Abuse of Adult Australians: A Summary Report*, RMIT University, Melbourne.
- RE Lucia, RIGO Enrica, VIRGILIO Maria Milli (2019), *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, Anno XIV, n. 1-2, pp. 9-30.
- Redazione (2020), *Trigger warning: Revenge porn Violenza*, in <https://officinafemminista.it/2020/10/26/trigger-warning-revenge-porn-violenza/> (visitato il 2 settembre 2024).
- Redazione (2021), *Nasce Wired Safe Web, uno spazio per aiutare a difendersi dalla violenza in rete*, in <https://www.wired.it/internet/web/2021/02/08/violenza-rete-wired-safe-web> (visitato il 2 settembre 2024).

- Redazione (2022), *Un servizio gratuito di assistenza alle vittime di revenge porn*, in <https://www.wired.it/article/revenge-porn-sportello-gratuito-assistenza/> (visitato il 2 settembre 2024).
- Redazione (2023), *Revenge porn, fioccano le richieste di aiuto nelle farmacie palermitane*, in <https://www.palermotoday.it/cronaca/revenge-porn-palermo-farmacie.html> (visitato il 2 settembre 2024).
- SCHIAVON Alessia (2019), *La «cyber»-violenza maschile contro le donne: una nuova sfida per il diritto penale*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, Anno XIV, n. 1-2, pp. 207-221.
- STRINGHI Elisabetta (2021), *Revenge porn: lettura di genere di una fattispecie (incompresa)*, in “Sociologia del diritto”, XLVIII/2, pp. 33-59.
- URIZZI Silvia (2022), *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/01/04/il-potere-delle-parole-nelle-sentenze-tra-giudizio-e-pregiudizio/> (visitato il 18 luglio 2024).

Ringraziamenti

Il mio percorso universitario è stato così complesso e ricco di ostacoli personali che mai avrei immaginato davvero di farcela. Questo elaborato rappresenta la chiusura di un cerchio, di un qualcosa a cui con determinazione e contro ogni tipo di problema ho creduto fino in fondo, per questo motivo non posso non ringraziare chi è stato fondamentale per la sua realizzazione.

La persona che più in assoluto ha creduto in me e ha supportato e sopportato tutti i miei incidenti di percorso è stata Antonio. Io non so come avrei fatto senza di te a poter credere che ce l'avrei fatta anch'io. Tiri sempre fuori il meglio di me. Grazie dal profondo del mio cuore di cui sei parte.

Un ringraziamento dovuto va alla mia famiglia che mi ha permesso di studiare, lavorare, e poi studiare e lavorare contemporaneamente senza giudicare i miei tempi, consigliandomi senza mai essere invadente e lasciandomi libero di prendere da solo le mie scelte.

Grazie di cuore alle mie amiche e ai miei amici. Siete lo specchio in cui ritrovarmi. Mi avete fatto da bussola tutte le volte in cui mi sono sentito

perso e mi avete sempre ricordato quanto valore avessi anch'io, credendo in me e nelle mie capacità.

Ringrazio il Prof. Ivan Pupolizio per avermi guidato con i suoi preziosi consigli nella scrittura di questo elaborato.

Infine ringrazio Ares, che ha gli occhi più buoni del mondo; Madonna, divina musa ispiratrice; i personaggi dei miei film e delle mie serie tv preferite; tutti gli artisti che ascolto; le scrittrici e gli scrittori di cui leggo; le registe e i registi che mi hanno fatto sognare; i colleghi universitari incrociati come viandanti erranti; gli sguardi e i sorrisi dei pendolari come me nei miei innumerevoli tragitti tra Palese, Bari e Monopoli; e forse sì, anche me stesso, per tutto il coraggio e la forza che in fondo ho dimostrato di avere.

“Io non ho perso tempo, ho preso vento...”